

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## Manuale dei controlli di condizionalità ARGEA Sardegna

Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 787 del 15/02/2019

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	3
<b>QUADRO NORMATIVO</b> .....	7
<i>Normativa comunitaria</i> .....	7
<i>Normativa nazionale</i> .....	8
<i>Normativa regionale</i> .....	9
<b>1 PREMESSA</b> .....	10
<b>2 GLOSSARIO</b> .....	13
<b>3 SETTORI DI CONDIZIONALITA'</b> .....	18
<b>4 SOGGETTI COINVOLTI</b> .....	23
<b>5 LIVELLI MINIMI DI CAMPIONAMENTO, CAMPIONE CASUALE E DI RISCHIO</b> .....	25
<b>6 DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E DELLA GRADUAZIONE DEL LIVELLO DI VIOLAZIONE</b> .....	26
<b>7 PROCEDURA DI CONTROLLO IN AZIENDA</b> .....	29
7.1 <i>Aspetti generali del controllo in azienda</i> .....	29
7.2 <i>Termini per l'effettuazione del controllo</i> .....	30
7.3 <i>Personale incaricato del controllo</i> .....	30
7.4 <i>Costituzione del dossier di controllo</i> .....	31
7.5 <i>Preavviso</i> .....	32
7.6 <i>Metodologia di controllo</i> .....	33
7.7 <i>Esecuzione del controllo</i> .....	33
<b>8 ADEMPIMENTI SPECIFICI</b> .....	38
CGO 1 - <i>Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole</i> .....	38
BCAA 1 - <i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i> .....	48
BCAA 2 - <i>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è     soggetto ad autorizzazione</i> .....	56
BCAA 3 - <i>Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque     sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico     nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose</i> .....	59

<i>BCAA 4 - Copertura minima del suolo</i> .....	66
<i>BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione ..</i>	71
<i>BCAA 6: Mantenere I livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante .....</i>	76
<i>CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici .....</i>	80
<i>CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat .....</i>	86
<i>BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.....</i>	96
<i>CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. ....</i>	101
<i>CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7. ....</i>	114
<i>Disposizioni comuni ai CGO6 (suini), CGO7 (bovini e bufalini) e CGO8 (ovicapri). ....</i>	117
<i>CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.....</i>	120
<i>CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97. Articoli 4 e 7.....</i>	128
<i>CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Articoli 3, 4 e 5. ....</i>	135
<i>CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.....</i>	141
<i>CGO 10: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase.....</i>	143
<i>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4 .....</i>	154
<i>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4.....</i>	159
<i>CGO 13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4.....</i>	165

7 DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	171
8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' .....	178
9 GESTIONE DEI CONTROLLI SU AZIENDE CON UTE DISTRIBUITE SU PIU' OP.....	180
ALLEGATI.....	183
<i>Allegato 1 - Modello del preavviso di visita in azienda .....</i>	184
<i>Allegato 2 - Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014).....</i>	185
<i>Allegato 2.1 - Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità.....</i>	186
<i>Allegato 2.2 - Scheda di valutazione dell'infrazione commessa per negligenza .....</i>	188
<i>Allegato 2.3 - Scheda di verifica azioni correttive e impegni di ripristino .....</i>	190
<i>Allegato 2.4 - Scheda di relazione di ispezione.....</i>	191
<i>Allegato 2.5 – Scheda di dichiarazioni del titolare aziendale al controllo .....</i>	194
<i>Allegato 3 - Check-list CGO 1 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014) ..</i>	195
<i>Allegato 4 - Check-list BCAA 1 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	197
<i>Allegato 5 – Check-list BCAA 2 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	198
<i>Allegato 6 – Check-list BCAA 3 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	200
<i>Allegato 7 – Check-list BCAA 4 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	203
<i>Allegato 8 – Check-list BCAA 5 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	205
<i>Allegato 9 – Check-list BCAA 6 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	207
<i>Allegato 10 – Check-list CGO 2 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	208
<i>Allegato 11 – Check-list CGO 3 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	210
<i>Allegato 12 – Check-list BCAA 7 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	212
<i>Allegato 13 – Check-list CGO 4 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	214
<i>Allegato 14 – Check-list CGO 10 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)</i>	216
<i>Allegato 14.1 – CGO 10 controllo registrazioni (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014) .....</i>	219
<i>Allegato 15 – Check-list riepilogativa di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014).....</i>	220
<i>Allegato 16 – Check-list CGO 4 e 9 Sicurezza alimentare e TSE.....</i>	222
<i>Allegato 17 – Check-list CGO 5 Sostanze vietate.....</i>	222
<i>Allegato 18 – Check-list CGO 6 IR suini.....</i>	222
<i>Allegato 19 – Check-list CGO 7 IR bovini.....</i>	222

<i>Allegato 20 – Check-list CGO 8 IR ovicapriini .....</i>	222
<i>Allegato 21 – Check-list Benessere CGO 11, CGO 12, CGO 13 .....</i>	222
<i>Allegato 22 – Circolare AGEA n. 65343 del 7 agosto 2018.....</i>	222
<i>Allegato 23 – Decreto dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018 e Allegato.....</i>	222
<i>Allegato 24 – Allegato al Decreto dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018.....</i>	222

## QUADRO NORMATIVO

### Normativa comunitaria

Le norme ed i regolamenti che costituiscono la principale base giuridica di riferimento sono di seguito rappresentati.

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno di sviluppo rurale e alla condizionalità, e che abroga i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011;
- Regolamento (CE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e che abroga i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

## Normativa nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della

flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”
- Decreto 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

## Normativa regionale

- Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. DGR n. 26/34 del 30 maggio 2017. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018.

## 1 PREMESSA

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Reg. (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Come previsto dall'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le regole di condizionalità, nel loro complesso, sono applicate alle aziende che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, ai pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013 e ai premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il sistema di controllo e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle

aziende agricole.

I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

ARGEA opera in qualità di Organismo Pagatore della Regione Sardegna per i pagamenti diretti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, e per i premi annuali previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013. Pertanto, i controlli di condizionalità svolti da ARGEA non verteranno sui pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'ARGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L'elenco degli obblighi, per la campagna 2018, è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018, n. 1867/2018, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 1867 contiene, tra gli altri, i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 del DM 1867;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

In applicazione degli articoli 12 e 23 del DM 1867, l'ARGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli di condizionalità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, ha disposto, la circolare n. 65343 del 7 agosto 2018, recante i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità.

Con la circolare n. 65343 del 7 agosto 2018 vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 23 del DM 1867.

L'ARGEA, in qualità di organismo pagatore, con il presente manuale, recepisce le suddette disposizioni e quelle stabilite nell'Allegato al Decreto dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sardegna n. 1474/DECA/30 del 31 maggio 2018, contenente l'elenco degli impegni applicabili nel territorio regionale, relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati in base alla:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze

dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;

- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 1867.

## 2 GLOSSARIO

Di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 1867;
- b. **Norma (BCAA):** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 1867;
- c. **Condizionalità:** i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
- d. **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
  - i. Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
  - ii. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
  - iii. Benessere degli animali.
- e. **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- f. **Beneficiario:** il soggetto che:
  - i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
  - ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con

- la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
- g. **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- h. **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- i. **Inadempienza:** l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: "Infrazione", "Violazione" e "Non conformità" si considerano sinonimi;
- j. **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- k. **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- l. **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- m. **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- n. **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;
- o. **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- p. **Attività agricola:** una delle seguenti attività:
- i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
  - ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai

- metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- q. **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- r. **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- s. **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- t. **Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- u. **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- v. **Allerta tempestiva o allerta precoce:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- w. **Inadempienza di importanza minore:** infrazione di lieve entità, definita ai sensi

dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 1867, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

- x. **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- y. **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- z. **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- aa. **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- bb. **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- cc. **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
  - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
  - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
  - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di

condizionalità.

dd. **Intenzionalità estrema:** in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario;

ee. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;

ff. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

gg. **Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:

- **Fascia tampone:** porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
- **Fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi.

hh. **Superficie sensibile:** nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

## 3 SETTORI DI CONDIZIONALITA'

I Settori di condizionalità, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

### 1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

### 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

### 3 Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

Il prospetto che segue riporta l'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità.

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 1867)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	Almeno una particella aziendale in ZVN	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Standard 5.2	Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione			Standard 5.1	Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici art. 3 (4) lett. d)  Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)			Standard 1.2	Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. b) Impegno b) Superfici art. 3 (4) lett. d) meno le superfici di cui all'art. 3(4) lettera b)
BCAA 5		Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegno a) solchi acquai temporanei</li> <li>- Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati</li> <li>- Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale</li> </ul>			Standard 1.1	Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 3 (4) lett. d)	

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 1867)	
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Standard 2.1	Superfici art. 3 (4) lett. a)	
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1 e 2 e 4	Atto A1	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali  L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali, ricadenti nei SIC/ZSC
	Livello minimo di mantenimento o dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Standard 4.4	Superfici art. 3 (4), lett. d)	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 1867)	
piante			procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	20		
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Art. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Atto B10	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto 8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
Sanità pubblica,	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la	Articoli 7, 11, 12, 13 e	Atto B12	Tutti i beneficiari soggetti a

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Programmazione 2007-2013	Condizioni di applicabilità (DM 1867)	
salute degli animali e delle piante			prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	15		condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, Articolo 3 e che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU articolo 4 L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU I. 221 del 08/08/1998, pag. 23)		Atto C18	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento

## 4 SOGGETTI COINVOLTI

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nei controlli oggettivi aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione dell'esito finale del controllo di condizionalità. Il Reg.(CE) 809/2014, al Titolo V Capo II, tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo.

In particolare, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del Reg. 809/2014, i responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli organismi di controllo specializzati. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni. In deroga a tale disposizione, l'art. 67, al paragrafo 2, prevede che gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.

In tal senso, l'art. 5 del DM 18 gennaio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto, in attuazione dell'art 67, paragrafo 2 del Reg. 809/2014, che gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

Le norme relative ai controlli sono riportate nella Circolare AGEA n. 65343 del 7 agosto 2018 (Allegato n. 22); i relativi interventi regionali sono contenuti nel Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018 (Allegati n. 23 e n. 24).

### **AGEA Coordinamento**

Svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'*art. 13, comma 4 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99*, e mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di organismi di controllo specializzati.

Agea, su base di convenzione con l'organismo pagatore ARGEA, svolge le seguenti attività:

1. Definizione dei criteri di selezione
2. Selezione del campione di condizionalità CGO/BCAA

3. *(almeno nel primo anno dal riconoscimento)* Esecuzione dei controlli oggettivi CGO1, CGO2, CGO 3, CGO4 (parte), CGO10 e BCAA1, BCAA2, BCAA3, BCAA4, BCAA5, BCAA6 e BCAA7, da svolgersi tramite le attività di fotointerpretazione, controllo in campo e incontro con i produttori.

## **ARGEA OP**

E' il soggetto responsabile dell'esecuzione dei controlli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e Reg. (UE) n. 809/2014. Salvo delega, svolge i controlli in loco di condizionalità su CGO e BCAA, esclusi quelli delegati ai servizi veterinari di seguito indicati, attraverso l'Unità Organizzativa Tecnica Controlli OPR del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR.

**N.B.** *I tecnici incaricati dei controlli redigono apposite relazioni e check-list delle verifiche aziendali eseguite e informano i dirigenti regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli.*

## **Servizi Veterinari dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale**

Sono i soggetti che, in base ad apposita delega, controllano i CGO 4 (parte), CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13. Le modalità della delega sono specificate nella convenzione tra ARGEA e la Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Il criterio CGO 4 è controllato da ARGEA e dai Servizi dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ciascuno in ragione delle rispettive competenze, in virtù della convenzione tra ARGEA e la direzione generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna in materia di trasmissione dei dati relativi ai controlli dei criteri di Gestione Obbligatoria veterinari (CGO), di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

## **Aziende agricole**

sono i soggetti sottoposti al controllo in quanto beneficiari di pagamenti e che devono rispettare le regole di condizionalità come previsto dall'art. 92 del Reg. (UE) 1306/2013.

## 5 LIVELLI MINIMI DI CAMPIONAMENTO, CAMPIONE CASUALE E DI RISCHIO

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, la percentuale minima di controlli dell'1% per i CGO e BCAA è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

In applicazione dell'accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO4, CGO5, CGO 6, CGO7, CGO8, CGO9) ed al benessere animale (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.

La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

- CGO 4 (sicurezza alimentare), CGO 5 (sostanze ormonali), CGO 6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO 9 (encefalopatie spongiformi), CGO 11 (benessere dei vitelli), CGO 12 (benessere dei suini), CGO 13 (benessere degli animali in allevamento) – 1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;

- CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – 3% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.

Ai sensi dell'articolo 69(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%).

Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.

Ai sensi dell'articolo 68(1, ultimo capoverso) del regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute.

Dato che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.

## 6 DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E DELLA GRADUAZIONE DEL LIVELLO DI VIOLAZIONE

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma, relativi ai Settori di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2018, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 1867, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 73(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

È l'autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell'azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.

Si possono avere i seguenti casi:

- *Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva*

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

### **Esempio**

Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell'anno 2016. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2019.

- *Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima*

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

### **Esempio**

Anno 2015 – inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;

Anno 2015 – secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;

Anno 2017 – nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La % è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2015.

## ***Impegni di ripristino***

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

## ***Inadempienze che causino contestazioni di reati penali***

Nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell'OP competente e l'effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell'iter procedurale relativo alla contestazione penale.

Nel caso in cui, a seguito di una comunicazione o presentazione di ricorso da parte del beneficiario a carico del quale sia stata applicata l'infrazione intenzionale, si stabilisca che l'iter procedurale sia terminato con l'annullamento del provvedimento penale, l'OP modificherà l'esito di conseguenza.

## **7 PROCEDURA DI CONTROLLO IN AZIENDA**

### **7.1 Aspetti generali del controllo in azienda**

La normativa in materia di condizionalità, stabilisce l'obbligo, per gli agricoltori beneficiari di aiuti, di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Saranno quindi effettuati controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura su base nazionale, basato su analisi dei rischi ai sensi di quanto previsto dal Reg UE 809/2014 (art. 69).

I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria.

L'agricoltore ha l'obbligo di rispettare gli obblighi di condizionalità, riferiti alla propria situazione aziendale (indirizzo produttivo, situazione strutturale): il numero e la tipologia degli impegni

differiscono caso per caso. Oggetto del controllo è l'attività agricola o zootecnica aziendale, i terreni agricoli, le strutture aziendali e gli allevamenti di animali da reddito.

I controlli consistono in un accertamento relativo agli obblighi aziendali di condizionalità il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, tramite verifica in loco o visualizzazione della documentazione giustificativa presente in azienda (registri, fatture, ecc.), al fine di rilevare ogni eventuale infrazione.

Ogni controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 art. 72. La relazione deve consentire di riesaminare in modo indipendente il dettaglio dei controlli effettuati. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. La resistenza fornita del beneficiario o da altra persona ad effettuare il controllo in loco è causa del rigetto dell'intervento. Le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

## 7.2 Termini per l'effettuazione del controllo

Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, art. 71(6), i controlli vengono effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

I controlli di condizionalità sulle domande PSR e DU campagna 2018 dovranno pertanto essere effettuati **entro il 31/12/2018**.

## 7.3 Personale incaricato del controllo

Salvo delega, i controlli sono effettuati dal Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR - Unità Organizzativa "Controlli OPR".

Sulla base del campione estratto, dovrà essere predisposto un piano dei controlli con l'individuazione dei tecnici che effettueranno il controllo nelle aziende ed il periodo nel quale prevedono di effettuare il controllo.

## **In relazione alle caratteristiche aziendali sono costituiti nuclei di controllori con competenze tecniche specifiche.**

Qualora la domanda oggetto di controllo investisse la competenza territoriale di più Organismi Pagatori, le verifiche in loco dei CGO, dei requisiti minimi aggiuntivi e le eventuali BCAA da controllare, verranno svolte dall'O.P. competente per territorio, individuato in base al centro aziendale, impianti o strutture. Pertanto, in caso di unità produttive ricadenti al di fuori della Regione Sardegna, ARGEA formalizzerà la richiesta di effettuazione dei controlli in loco provvedendo all'invio delle domande da controllare all'Organismo Pagatore competente per territorio, che eseguirà i controlli in nome e per conto di ARGEA, in regime di totale e reciproca assistenza. Al contempo, ARGEA riceverà dagli altri Organismi Pagatori l'elenco delle aziende da sottoporre al controllo CGO e requisiti minimi di competenza

### **7.4 Costituzione del dossier di controllo**

Prima di recarsi in azienda, il funzionario controllore accerta ogni aspetto relativo all'azienda che è possibile verificare attraverso l'interrogazione di banche dati (es. verifica fascicolo aziendale, domande di finanziamento, posizione geografica e particolari delimitazioni territoriali, ecc).

Per ogni azienda da sottoporre a controllo, il funzionario controllore costituisce un dossier nel quale sarà inserita la documentazione preparatoria e i successivi atti relativi ai controlli (relazione di controllo, documentazione derivata dall'esame di banche dati, foto, altro).

Il dossier sarà suddiviso in documenti cartacei e documenti digitali; detti documenti, a conclusione del controllo, dovranno essere trasmessi ai Servizi di Autorizzazione pagamenti competenti per il successivo calcolo di eventuali riduzioni derivanti dal controllo.

L'esito della verifica è notificato all'azienda attraverso il rilascio della relazione di controllo.

Il calcolo dell'esito di ciascun controllo, viene svolto dal Servizio di Autorizzazione pagamenti competente per regime di aiuto e viene successivamente comunicato all'azienda agricola interessata.

#### ***Predisposizione del materiale***

Per l'esecuzione dell'attività di controllo sono disponibili i seguenti strumenti:

- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo;
- relazione di controllo precompilata con anagrafica dell'azienda e gli impegni individuati al momento della presentazione della domanda;
- piani colturali delle aziende oggetto di controllo;

- collegamenti con l'anagrafe delle aziende agricole per la verifica delle consistenze territoriali e visualizzazione del fascicolo aziendale;
- check list relative ai singoli vincoli di condizionalità;
- collegamento al GIS per l'eventuale acquisizione delle foto aree dei terreni da controllare, nonché per la verifica se detti terreni ricadono in aree ZVN, ZPS, SIC oppure verificare la presenza o meno di elementi da rispettare (alberi isolati, in filari, siepi ecc.);
- collegamento alla BDN per la verifica della presenza di allevamenti e acquisizione della consistenza zootecnica.

In allegato si riportano la Relazione di controllo e le Check-list da utilizzare in sede di controllo in loco dei CGO e delle BCAA.

## 7.5 Preavviso

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 809/2014 i controlli in loco possono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

Il preavviso può essere comunicato anche al CAA detentore del fascicolo di domanda del produttore, per ottenere assistenza nelle verifiche amministrative e collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda.

Le modalità di comunicazione della visita aziendale da parte dei funzionari di ARGEA, saranno effettuate tramite pec. (allegato 1)

La comunicazione di preavviso deve indicare il nominativo del Tecnico controllore e deve contenere un numero telefonico al quale il produttore può rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Per le comunicazioni inoltrate il mercoledì, giovedì e venerdì, l'incontro sarà fissato per il lunedì successivo (vedere schema):

<b>Giorno invio PEC</b>	<b>Giorno di incontro in azienda</b>
Lunedì	Giovedì
Martedì	Venerdì
Mercoledì	Lunedì
Giovedì	Lunedì
Venerdì	Lunedì

Il funzionario controllore deve poi archiviare nel dossier copia della comunicazione inviata al produttore, comprensiva della nota di avvenuta accettazione.

## 7.6 Metodologia di controllo

Di norma i controlli in loco condizionalità constano di due parti:

- la prima parte riguarda la verifica preliminare dell'applicabilità dei CGO e delle BCAA alle aziende agricole sulla base di quanto dichiarato nelle domande presentate e sottoscritte dal beneficiario;
- la seconda riguarda la verifica riscontro in azienda del rispetto dei Criteri/Norme applicabili.

Durante la visita saranno compilate apposite check list relative ai singoli vincoli di condizionalità.

Ogni check list illustra nel dettaglio gli elementi di verifica, se rispettati o no. Nei casi di non conformità, occorrerà valutare se l'infrazione è commessa con intenzionalità. Riguardo la quantificazione delle infrazioni in termini di portata, gravità e durata, nel caso di infrazioni imputabili a negligenza, queste saranno valutate sulla base delle risultanze dei controlli eseguiti.

## 7.7 Esecuzione del controllo

Il controllo, a meno di fondati dubbi sulla possibilità di situazioni illegali o presunte frodi, deve essere eseguito durante il giorno in orari compatibili con la possibile presenza del beneficiario.

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso circa l'esecuzione del controllo e si riscontri l'assenza del beneficiario o la non disponibilità della documentazione, dopo aver contattato il beneficiario o il personale dell'azienda, sarà concesso un tempo di dilazione per la ripresa delle operazioni di controllo non superiore alle 48 ore massime previste per il preavviso. Resta inteso che, se ci sono le condizioni, il tecnico può comunque procedere alle verifiche previste, prelevando copia di tutta la documentazione e fotografando gli elementi controllati.

L'assenza del beneficiario o di suo rappresentante, nel caso in cui sia stato preavvisato e non abbia fornito notizia di impedimenti oggettivi, qualora comporti l'impossibilità di accedere all'azienda ed alla documentazione relativa, può essere valutata dal nucleo di controllo anche come "mancata collaborazione" e dare luogo ad un esito negativo, è comunque consigliato, ai fini dell'eventuale contenzioso successivo, che i controllori acquisiscano tutti gli elementi di riscontro della mancata esecuzione del controllo (prove fotografiche, testimoniali, dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale, che riporti la data, l'ora e il luogo, in cui si è verificato il mancato reperimento del titolare

dell'azienda). Deve tuttavia essere concesso al beneficiario di documentare eventuali impedimenti imprevisti, valutati i quali, il nucleo di controllo potrà fissare una nuova data nel più breve tempo possibile.

Al fine di eseguire un controllo approfondito del rispetto degli obblighi di condizionalità, i controllori dovranno valutare attentamente gli elementi caratterizzanti la situazione aziendale e territoriale.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio. All'incontro presenzieranno il produttore o un suo incaricato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La compilazione della relazione di controllo e delle relative check list dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura, e riscrivere a fianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

Nella relazione di controllo devono essere riportate le date di inizio e fine controllo. In particolare, si precisa, che qualora non sia possibile concludere il controllo entro lo stesso giorno di inizio controllo, viene rilasciata in azienda una Relazione di Ispezione, nella quale si riporteranno gli elementi controllati, i materiali acquisiti e ogni altro elemento utile al controllore per la definizione degli esiti.

Al riguardo, si precisa che la relazione di controllo deve essere ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate.

L'incaricato al controllo dovrà innanzitutto compilare la scheda di rilevazione delle caratteristiche aziendali nella relazione di controllo, dove vengono riportate le caratteristiche aziendali che permettono una chiara definizione degli impegni sottoscritti e di conseguenza applicabili all'azienda agricola. La scheda dovrà inoltre indicare precisamente quali vincoli sono applicabili all'azienda oggetto di controllo e le informazioni relative agli esiti dei controlli effettivamente svolti. Queste informazioni saranno riportate nella check list, alle voci: 'applicabile, infrazione, intenzionalità, azione correttiva o intervento di ripristino'.

La documentazione utilizzata (stampe BDN, registri di stalla, registri trattamenti, foto, fatture di acquisto, ecc.) per lo svolgimento del controllo deve essere allegata in copia alla relazione di controllo, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" dello stesso in occasioni di AUDIT dei Servizi della Commissione Europea.

I documenti fotografati o le eventuali foto di situazioni anomale riscontrate in azienda, eseguite con apparecchi digitali devono essere stampate e firmate e datate sul retro.

La visita si concluderà con la consegna all'azienda di copia della Relazione di Controllo, firmata dalle parti, o della Relazione di Ispezione qualora non sia possibile ultimare il controllo nella stessa giornata. In tal caso, all'agricoltore viene notificato entro tre mesi dalla data del controllo in loco la Relazione di Controllo. Le check list non vengono lasciate in azienda.

Ogni check list di controllo riporta tutti gli elementi di verifica che l'azienda deve rispettare e il cui esito va riportato nell'apposito spazio.

Nel caso in cui, all'atto del controllo si rilevi un'infrazione che dia luogo a sanzione di condizionalità, l'agricoltore ha la possibilità di eseguire un intervento di ripristino o una azione correttiva, se prevista per lo specifico impegno.

In caso di infrazione verrà quantificato il valore dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata).

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.

In check list sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Come stabilito dall'articolo 73(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo criterio è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del criterio.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

La possibilità di effettuare un'azione correttiva, è prevista solo nei casi di infrazione di importanza minore (lieve entità) previsti per ogni CGO o Norma. La notifica di adottare misure correttive (allerta tempestiva) è rilasciata al beneficiario con la relazione di controllo. Sempre nella relazione di controllo dovranno essere riportati i tempi a disposizione del beneficiario per sanare le irregolarità riscontrate.

In caso di assegnazione di una azione correttiva, il controllore dovrà procedere con un secondo sopralluogo in azienda, nel corso della campagna di controllo o al più tardi nel corso della campagna successiva, per verificare la realizzazione delle azioni correttive, redigendo una seconda relazione di controllo, della quale si rilascia copia in azienda, e completando le relative check list per i soli ambiti oggetto di controllo.

Nel caso di assegnazione di azioni correttive, l'esito definitivo del controllo è vincolato alla verifica del rispetto dell'esecuzione dell'intervento previsto:

- se l'azione correttiva risulta effettuata correttamente, la sanzione relativa viene annullata;
- se l'azione correttiva non è realizzata nella maniera e nei tempi prescritti, l'infrazione individuata inizialmente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo. Inoltre nel caso che nello stesso controllo di verifica dell'azione correttiva si riscontri una nuova infrazione (di qualsiasi entità) al Criterio o Norma oggetto di allerta precoce e si verificano le condizioni stabilite nell'articolo 38(1) del regolamento (UE) n. 640/2014, la nuova infrazione è considerata ripetuta.

## ***Impegni di ripristino***

In caso di assegnazione di un intervento di ripristino, il beneficiario ha l'obbligo di eseguire l'intervento prescritto.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo che avvenga entro la seconda campagna di controlli successiva alla prima rilevazione, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Al fine di evitare contestazioni sulle irregolarità riscontrate è necessario che, in caso di infrazione, in sede di controllo vengano verificati tutti gli elementi (documenti, autorizzazioni, registri) ed acquisite

fotografie atte a descrivere la situazione riscontrata e documentare gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno. E' opportuno che il beneficiario apponga la firma sul materiale eventualmente prelevato in copia e che il funzionario controllore identifichi con precisione gli elementi oggetto di controllo apponendo la propria firma su documenti e registri visionati indicandone le parti oggetto di controllo.

Qualora il rappresentante aziendale si rifiuti di firmare la relazione di controllo, la relazione di ispezione o qualsiasi altra dichiarazione, è necessario spedire la copia della relazione di controllo con raccomandata AR oppure tramite PEC, allegando la ricevuta al fascicolo di controllo. Inoltre, i tecnici controllori fanno presente al rappresentante aziendale che la mancanza della sottoscrizione della relazione di controllo o della relazione di ispezione comporta l'accettazione delle risultanze del controllo e non potranno essere accolte le dichiarazioni formulate e riportate nel campo note del verbale.

Per i controlli eseguiti dai Servizi Veterinari, gli esiti dei controlli risultano caricati nell'applicativo controlli della BDN.

Al termine di tutti i controlli, ARGEA inserirà nel sistema informativo le risultanze di tutti i controlli svolti nei diversi ambiti di condizionalità, valuterà l'applicazione di eventuali infrazioni dovute a negligenza, reiterazione o intenzionalità e notificherà all'azienda agricola il tipo di infrazione riscontrata e la percentuale di decurtazione da applicare agli aiuti spettanti.

### ***Archiviazione del dossier di controllo***

La relazione di controllo, le check list e tutta la documentazione allegata, deve essere conservata, nell'apposito dossier, per almeno 10 anni.

I dossier di controllo sono archiviati presso l'Unità Organizzativa "Controlli OPR" del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR e possono essere oggetto di verifica da parte di Agea Coordinamento, dei competenti Servizi della Commissione Europea e del Ministero e del Servizio Audit e Controllo strategico di ARGEA.

## 8 ADEMPIMENTI SPECIFICI

### CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole (Direttiva 91/676/CEE)

#### *Ambito di applicazione*

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d), del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005, "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3).

L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddì ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

#### *Descrizione degli impegni*

A norma dell'articolo 23, comma 1, del D.M. 18 gennaio 2018, a livello regionale il CGO1 prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

#### *Intervento della Regione Sardegna*

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

A norma del titolo III della Disciplina Regionale di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 e ss.mm.ii "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e da quanto stabilito dal Programma d'Azione approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa sopra menzionata, si distinguono, in sintesi, le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

1. obblighi amministrativi;
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
4. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (v. Allegato 5, Circolare AGEA 2018 Prot. n. 65343 del 7 agosto 2018);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

### **Elementi di verifica** (Check-list – Allegato 3)

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, è rilevante l'adempimento degli impegni seguenti:

### **A - Obblighi amministrativi**

In relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
  - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis;
  - b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

<b>CLASSE</b>	<b>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</b>	<b>Obblighi amministrativi</b>
<b>1</b>	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
<b>2</b>	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
<b>3</b>	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	<b>Oppure</b> Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

## **B – Obblighi relativi agli stoccaggi**

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
  - a. presenza del o degli impianti necessari;
  - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
  - a. stato di manutenzione;
  - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

## **C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti**

- 5:
  - a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
  - b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

**N.B.:** Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso

dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

***D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)***

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:

- i. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
- ii. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
- iii. terreni in pendenza;
- iv. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
- v. boschi;
- vi. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- vii. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;

7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:

- a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
- b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

***Inadempienza con effetti extra aziendali***

si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre

risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

### ***Determinazione dell'infrazione***

si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

## ***Parametri di violazione***

### ***Portata dell'infrazione***

il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

### ***Modalità di rilevazione***

*Risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

### ***Classi di violazione***

#### ***Livello basso:***

- si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

#### ***Livello medio: si verifica nei seguenti casi:***

- non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, oppure
- presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente oppure
- infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;

#### ***Livello alto: si verifica nei seguenti casi:***

- presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, oppure
- mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), oppure
- infrazione all'impegno B3a oppure
- presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

<i>Portata CGO 1</i>	<i>Nessun'altra infr.</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche &gt; 0 e &lt; 10% SAU e &lt;= 2ha Impegno 6-7</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche =&gt; 10% SAU o &gt; 2ha Impegni 6-7-8</i>	<i>Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8</i>	<i>Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b</i>	<i>Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/5b</i>	<i>Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a</i>
Nessun'altra infr.	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7	1	---	---	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/b	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra – aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8	5	5	5	5	5	5	5

## Gravità dell'infrazione

in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

### Parametri di valutazione:

- quantità di effluenti prodotte (classificazione come da Allegato 5, Circolare AGEA 2018 Prot. n. 65343 del 7 agosto 2018).

### Classi di violazione

#### Livello basso: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

#### Livello medio: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 oppure
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

#### Livello alto: nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 oppure;
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

## GRAVITÀ CGO 1

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Livello della Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 $0 \leq X \leq 1.000$	1	1	3
Classe 2 $1.000 < X \leq 3.000$	1	3	3
Classe 3 $3.000 < X \leq 6.000$	3	3	5
Classe 4 $X > 6.000$	3	5	5

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Livello della Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

### **Durata dell'infrazione:**

l'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti extra aziendali dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

### **Casi particolari**

- nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1), del PUA (impegno 2a), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (impegno 2b), l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata (salvo il livello intenzionale per le aziende a cui viene attribuita una classe dimensionale superiore alla 3);
- nel caso di aziende che hanno aderito alla Deroga, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, del 24 giugno 2016, nel caso di infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla Deroga stessa, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che

continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

**N.B.:** nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente CGO.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### ***Impegni di ripristino***

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<b>Infrazione commessa</b>	<b>Impegno di ripristino corrispondente</b>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – impegno 1	Presentazione della comunicazione nei casi previsti
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2a, oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN – impegno 2b	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
3.1. assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b	Adeguamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
4.1. stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a	Manutenzione dell'impianto

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente
4.2. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite – impegno 4b	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili</u> impegni 6, 7 o 8	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

## Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a) o del Registro delle concimazioni (impegno 2b), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni (impegni 3, 4, 6, 7 o 8);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018.

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### **a) Divieto di fertilizzazioni.**

È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'uso dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

#### **b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, il beneficiario è tenuto alla sua costituzione.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In assenza di una definizione formale di "corso d'acqua", al fine di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) soltanto gli elementi di seguito indicati e descritti:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

### ***Intervento della Regione Sardegna***

#### ***Impegno a): Divieti di fertilizzazioni.***

Si applica a tutti i corsi d'acqua, fatta salva la deroga a tale impegno, prevista dal D.M. 1867 del 18 gennaio 2018, nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ed elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1, del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: [http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano di gestione del distretto idrografico](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano%20di%20gestione%20del%20distretto%20idrografico)>documenti > secondo ciclo di pianificazione – 2015.

(Link

<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7>).

L'impegno a), relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

#### ***Impegno b): Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita***

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui all'impegno b) potrà variare in funzione dello stato ecologico, ovvero chimico, associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali.

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, sul sito web della Regione su richiamato e, in particolare:

- **Elenco corpi idrici e stato ecologico:** ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” paragrafo 1.1.3 - tabella 1.6
- **Cartografia corpi idrici e stato ecologico:** ALLEGATO N. 6 TAV. N.1 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO ECOLOGICO”.
- **Elenco corpi idrici e stato chimico:** ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” par 1.2.3 - tab. 1.20
- **Cartografia corpi idrici e stato chimico:** ALLEGATO N. 6 TAV. N.2 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO CHIMICO”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, “non buono”,

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Per i corpi idrici non classificati nel caso essi siano affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati si fa riferimento al primo corpo idrico (fluviale, lacustre, di transizione, marino costiero) classificato che recepisce le acque del corso d'acqua interessato. Per i corpi idrici non classificati che non sono affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati l'impegno della fascia inerbita si considera assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

## **Deroghe**

A livello regionale, si applica la deroga agli impegni a) e b) nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino,

elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La deroga all'impegno b) è inoltre ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490.

### **Elementi di verifica** (Check-list – Allegato 4)

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

#### **Impegno a**

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici ( ove applicabile) nella porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone

#### **Impegno b**

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita;

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 1.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA 1.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone; BCAA 1.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 1.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

## **Parametri di violazione**

### **Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

### **Livello basso**

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

### **Livello alto**

Al verificarsi della seguente condizione: fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.

### **Livello medio**

In tutti gli altri casi.

### **Gravità**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili

## **Livello basso**

Non previsto

## **Livello medio**

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4).

## **Livello alto**

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.3).

## **Durata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

## **Livello basso**

Non previsto

## **Livello medio**

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1 o BCAA1.2) per livelli di portata bassa o media

## **Livello alto**

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

## **Casi particolari**

### **Inadempienze di importanza minore**

Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma

### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### **Impegni di ripristino**

Non previsti.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

## BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

### **Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale la norma prevede I seguenti impegni:

- per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:

l'utilizzo dell'acqua irrigua deve avvenire secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

- per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali:

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

1. la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
2. la concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni.

- licenza di attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare.

Il controllo si considererà concluso quando sarà verificata la corretta procedura di autorizzazione.

### ***Deroghe***

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

### ***Elementi di verifica*** (Check-list – Allegato 5)

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

### ***Parametri di violazione***

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

### ***Livello basso***

Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;

## ***Livello medio***

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;

## ***Livello alto***

Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari

## ***Inadempienze di importanza minore***

Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nella regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.

L'azione correttiva si considera realizzata al momento dell'avvio dell'iter per la regolarizzazione.

## ***Impegni di ripristino***

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose**

### ***Ambito di applicazione***

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni***

Al fine di assicurare la protezione delle acque sotterranee è previsto il divieto di scarico diretto.

### ***Intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale la norma prevede i seguenti impegni:

- 1) obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 2) obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del DLgs n. 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del DLgs n. 152/2006) fatto salvo per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche (comma 1 e 4 art. 124 del DLgs n. 152/2006) e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (lettera a comma 7 art. 101 del DLgs n. 152/2006). Come disposto dall'art. 13 comma 3 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, le aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006

sono comunque soggette ad autorizzazione anche nel caso in cui recapitano i reflui assimilati in rete fognaria.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del DLgs n. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del DLgs n. 152/2006 e art. 13 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane, ivi comprese le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in rete fognaria, nei corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo affinato nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale e dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008.

E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs n. 152/2006.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104) del DLgs n. 152/2006.

Ai fini del rispetto della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

### **Elementi di verifica** (Check-list – Allegato 6)

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:

Impegni per tutte le aziende (BCAA3.1):

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
3. i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici (BCAA3.2 e BCAA3.3):

6. presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.

Saranno presi anche in considerazione i:

7. risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

### **N.B.:**

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
  - a. bacino di contenimento;
  - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
  - c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA3\_1. contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta;

BCAA3\_2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;

BCAA3\_3. presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;

BCAA3\_4. contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;

BCAA3\_5. autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.

## Parametri di violazione

In caso di presenza dei codici di infrazione BCAA3\_1, 2, 3, 4 o 5 Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa

Portata, Gravità e Durata	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 non applicabili	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 applicabili		
		Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida Impegno 7	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca Impegno 7	Assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico Impegno 6
Assenza di altre infrazioni	Nessuna infrazione	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti <b>non a perfetta tenuta, senza perdite</b> Impegno 1	Inadempienza di importanza minore 1	3	5	5
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, <b>senza evidenza di dispersione</b> Impegno 2	Inadempienza di importanza minore 1	3	5	5
Contenitori e distributori dei carburanti <b>non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo</b> Impegno 1	3	5	5	5
<b>Presenza di un locale o contenitore</b> non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con <b>evidenza di dispersione</b> di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 2	3	5	5	5
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, <b>privi di adeguata protezione</b> dagli agenti atmosferici <b>oppure</b> posti su pavimenti <b>non impermeabilizzati</b> Impegni 3,	5	5	5	5

Portata, Gravità e Durata	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 non applicabili	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 applicabili		
		Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida Impegno 7	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca Impegno 7	Assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico Impegno 6
Presenza di infrazioni con effetti <b>extra aziendali</b> Impegno 1, 2, 3, 4 e 5	5	5	5	5

### **Casi particolari**

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

### **Inadempienze di importanza minore**

Si hanno infrazioni di natura minore solo nei seguenti casi:

1. contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite** (impegno 1) oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, **senza perdite** (impegno 4);
2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione** (impegno 2).

### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nel ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.

### **Impegni di ripristino**

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, secondo quanto stabilito nella tabella che segue:

Codice non conformità	Infrazione commessa	Impegno di ripristino
BCAA3_1	Contenitori e distributori dei carburanti <b>non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo</b>	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta
BCAA3_2	<b>Presenza di un locale o contenitore</b> non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con <b>evidenza di dispersione</b> di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari	Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione
BCAA3_3	Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, <b>privi di adeguata protezione</b> dagli agenti atmosferici <b>oppure</b> posti su pavimenti <b>non impermeabilizzati</b>	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, <b>in alternativa</b> , eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa
BCAA3_4	Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, <b>con evidenza di perdite</b>	Ripristinare le condizioni di conformità ed eliminare le fonti di perdite
BCAA3_5	<b>Assenza dell'autorizzazione</b> allo scarico	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente

## Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

1. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli;
3. in caso di **scarico diretto** di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili.

## BCAA 4 - Copertura minima del suolo

### *Ambito di applicazione*

- Impegno di cui alla successiva lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867
- Impegno di cui alla successiva lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. 18 gennaio 2018.

### *Descrizione della norma e degli impegni*

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

### *Intervento della Regione Sardegna*

A livello regionale, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, sono previsti i seguenti impegni:

in relazione all'impegno a):

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

- per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
- per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;
- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

## ***Deroghe***

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

## **Elementi di verifica** (Check list - Allegato 7)

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

**BCAA4.1** presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

**BCAA4.2** presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell'adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

**BCAA4.3** rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

## **Determinazione dell'infrazione.**

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

**BCAA4.1** superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

**BCAA4.2** tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

**BCAA4.3** mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole.

## **Parametri di violazione**

### **Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

## **Livello basso**

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

## **Livello alto**

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

## **Livello medio**

In tutti gli altri casi.

**N.B.** Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda

## **Gravità**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

### **Livello basso**

Non previsto;

### **Livello medio**

Una infiltrazione riscontrata;

### **Livello alto**

Più infiltrazioni riscontrate

## **Durata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione

## ***Livello basso***

Non previsto;

## ***Livello medio***

Infrazione ad un impegno tra quelli applicabili;

## ***Livello alto***

Infrazione a due o più impegni tra quello applicabili o infrazione con effetti extra aziendali

## ***Inadempienze di importanza minore***

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

## ***Impegni di ripristino***

Non sono previsti impegni di ripristino.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale

## **BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

### ***Ambito di applicazione***

- Impegni di cui alla lettera a): seminativi superfici di cui dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.
- Impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018, N. 1867.

### ***Descrizione della norma degli impegni***

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### ***Intervento della Regione Sardegna***

Fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del 26.04.2006 e dal successivo D.P. Reg. n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):

- realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
- nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

## **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

## **Elementi di verifica** (Check list - Allegato 8)

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi;

BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);

BCAA5.3: obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici).

## **Determinazione dell'infrazione**

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

per le superfici a seminativo:

BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, in presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi;

per tutte le superfici;

BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati; BCAA5.3: assenza della manutenzione della rete idraulica.

## **Parametri di violazione**

### **Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle

catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

### **Livello basso**

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

### **Livello alto**

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

### **Livello medio**

In tutti gli altri casi.

**N.B.:** Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

### **Gravità**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

### **Livello basso**

Non previsto;

### **Livello medio**

Una infrazione riscontrata;

### **Livello alto**

Più infrazioni riscontrate.

### **Durata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

### **Livello basso**

non previsto;

### **Livello medio**

presenza di un'infrazione tra BCAA5.1 e BCAA5.3 per livelli medi o bassi di portata;

### **Livello alto**

presenza di entrambe le infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 oppure di un'infrazione tra BCAA5.1 e BCAA5.3 per livelli alti di portata.

## ***Casi particolari***

L'infrazione BCAA5.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

## ***Inadempienze di importanza minore***

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

## ***Impegni di ripristino***

Non sono previsti impegni di ripristino.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. sia commessa l'infrazione BCAA5.2 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*), per qualsiasi superficie;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

## **BCAA 6: Mantenere I livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante**

### ***Ambito di applicazione***

Superfici a seminativo (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

### ***Deroghe***

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
2. nel caso la bruciatura delle stoppie e delle paglie sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale come misura fitosanitaria di emergenza per impedire la diffusione di specifici organismi nocivi; nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) le misure fitosanitarie di emergenza tengono conto delle prescrizioni delle competenti autorità di gestione di tali aree.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza Prescrizioni Regionali Antincendio. Aggiornamento 2017.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga per la bruciatura delle stoppie e delle paglie, interventi finalizzati al ripristino

della sostanza organica del suolo attraverso il sovescio, la letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La deroga di cui al presente punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

### **Elementi di verifica** (Check list - Allegato 9)

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 6:

BCAA6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;

BCAA6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA6.1: presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;

BCAA6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

### **Parametri di violazione**

#### **Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale

#### **Livello basso**

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

## **Livello alto**

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

## **Livello medio**

In tutti gli altri casi.

**N.B.:** Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell'azienda.

## **Gravità**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

## **Livello basso**

Non previsto.

## **Livello medio**

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata bassi o medi;

## **Livello alto**

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata alti **oppure** presenza dell'infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

## **Durata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

## **Livello basso**

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

## **Livello medio**

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

### ***Livello alto***

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### ***Impegni di ripristino***

Non sono previsti impegni di ripristino.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

## CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

### **Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale, vige la norma sopra descritta come fissata nel citato Decreto ministeriale.

### **Elenco delle Zone di Protezione Speciale in Sardegna**

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	ITB010001	Isola Asinara
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei

N.	CODICE	DESCRIZIONE
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone

N.	CODICE	DESCRIZIONE
31	ITB043035	osta e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

### **Elementi di verifica** (Check list - Allegato 10)

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

### **Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).**

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867: • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867: • divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

## ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

**N.B.:** le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

### ***Parametri di violazione***

#### ***Portata dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

#### ***Livello basso***

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

### **Livello alto**

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

### **Livello medio**

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto

### **Gravità dell'infrazione**

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

### **Livello basso**

*Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;*

### **Livello medio**

*Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;*

### **Livello alto**

*Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.*

### **Durata dell'infrazione**

L'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

## ***Casi particolari***

### ***Infrazioni all'impegno 5***

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espresa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

**N.B.:** nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Non sono previste infrazioni di importanza minore.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### ***Impegni di ripristino***

Non previsti.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE, concernente la conservazione degli Habitat

### *Ambito di applicazione*

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867, ricadenti nei SIC/ZSC.

Elenco dei Siti di Interesse Comunitario Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

codice	DENOMINAZIONE
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
ITB010004	Foci del Coghinas
ITB010006	Monte Russu
ITB010007	Capo Testa
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB010011	Stagno di San Teodoro
ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
ITB010082	Isola dell'Asinara
ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
ITB011109	Monte Limbara
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB020012	Berchida e Bidderosa
ITB020013	Palude di Osalla
ITB020014	Golfo di Orosei
ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
ITB020040	Valle del Temo
ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB021107	Monte Albo

codice	DENOMINAZIONE
ITB021156	Monte Gonare
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercoe
ITB022214	Lido di Orri
ITB022215	Riu Sicaderba
ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
ITB030036	Stagno di Cabras
ITB030037	Stagno di Santa Giusta
ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB032201	Riu Sos Mulinis - Sos Lavros - M. Urtigu
ITB032219	Sassu - Cirras
ITB032228	Is Arenas
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
ITB032239	San Giovanni di Sinis
ITB032240	Castello di Medusa
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
ITB040021	Costa di Cagliari
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
ITB040026	Isola del Toro
ITB040027	Isola di San Pietro
ITB040028	Punta S'Aliga
ITB040029	Costa di Nebida
ITB040030	Capo Pecora
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB040051	Brunco de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)

codice	DENOMINAZIONE
ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040081	Isola della Vacca
ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB041111	Monte Linas - Marganai
ITB041112	Giara di Gesturi
ITB042207	Canale su Longuvresu
ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
ITB042210	Punta Giunchera
ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
ITB042218	Stagno di Piscinni
ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
ITB042223	Stagno di Santa Caterina
ITB042225	Is Pruinis
ITB042226	Stagno di Porto Botte
ITB042230	Porto Campana
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
ITB042236	Costa Rei
ITB042237	Monte San Mauro
ITB042241	Riu S. Barzolu
ITB042242	Torre del Poetto
ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)
ITB042251	Corongiu de Mari

### **Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali

di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 17 ottobre 2007.

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_ SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB010002	SIC	Stagno di Pilo e di Casaraccio	DEC 05-2008	
ITB010003	SIC	Stagno e ginepreto di Platamona	DEC 70-2008	DEC 23-2015
ITB010004	SIC	Foci del Coghinias	DEC 64-2008	
ITB010006	SIC	Monte Russu	DEC 62-2008	
ITB010007	SIC	Capo Testa	DEC 57-2008	DEC 24-2015
ITB010008	SIC	Arcipelago La Maddalena	DEC 08-2009	
ITB010009	SIC	Capo Figari e Isola Figarolo	DEC 27-2008	DEC 30-2015
ITB010010	SIC	Isole Tavolara, Molara e Molarotto		DEC 3-2016
ITB010011	SIC	Stagno di San Teodoro	DEC 12-2009	
ITB010042	SIC	Punta capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana)	DEC 55-2008	
ITB010043	SIC	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	DEC 19-2008	
ITB010082	SIC	Isola dell'Asinara	DEC 63-2008	
ITB011102	SIC	Catena del Marghine e del Goceano	DEC 22-2008	
ITB011155	SIC	Lago di Baratz - Porto Ferro	DEC 104-2008	DEC 36-2015
ITB012211	SIC	Isola Rossa - Costa Paradiso	DEC 60-2008	
ITB020012	SIC	Berchida e Bidderosa	DEC 15-2008	
ITB020013	SIC	Palude di Osalla	DEC 14-2008	
ITB020040	SIC	Valle del Temo	DEC 11-2009	
ITB020041	SIC	Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu	DEC 93-2008	
ITB021101	SIC	Altopiano di Campeda	DEC 39-2009	DEC 02-2016
ITB021107	SIC	Monte Albo	DEC 23-2008	DEC 28-2015
ITB021156	SIC	Monte Gonare	DEC 95-2008	
		Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone		

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB022212	SIC		DEC 06-2008	
ITB022214	SIC	Lido di Orri	DEC 105-2008	
ITB022215	SIC	Riu Sicaderba	DEC 101-2008	
ITB022217	SIC	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	DEC 106-2008	
ITB023049	ZPS	Monte Ortobene	--	DEC 45/2015
ITB030016	SIC	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	DEC 96-2008	
ITB030032	SIC	Stagno di Corru S'Ittiri	DEC 18-2008	
ITB030033	SIC	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	DEC 25-2008	
ITB030034	SIC	Stagno di Mistras di Oristano	DEC 108-2008	
ITB030035	SIC	Stagno di Sale 'e Porcus	DEC 03-2008	
ITB030036	SIC	Stagno di Cabras	DEC 07-2009	
ITB030037	SIC	Stagno di Santa Giusta	DEC 98-2008	
ITB030038	SIC	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	DEC 26-2008	
ITB030039	ZPS	Isola Mal di Ventre	--	
ITB030080	SIC	Isola di Mal di Ventre e Catalano	DEC 97-2008	
ITB031104	SIC	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio	DEC 11-2010	
ITB032201	SIC	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu	DEC 27-2008	
ITB032219	SIC	Sassu - Cirras	DEC 68-2008	
ITB032228	SIC	Is Arenas	DEC 23-2010	
ITB032229	SIC	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	DEC 20-2008	DEC 41-2015
ITB032239	SIC	San Giovanni di Sinis	DEC 108-2008	
ITB040017	SIC	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	DEC 04-2008	DEC 46-2015
ITB040018	SIC	Foce del Flumendosa - Sa Praia	DEC 10-2008	
ITB040019	SIC	Stagni di Colostrai e delle Saline	DEC 09-2008	
ITB040020	SIC	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e	C 28-2008 e DEC	
ITB040021	SIC	Costa di Cagliari	DEC 29-2008	DEC 47-2015

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB040022	SIC	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	DEC 102-2008	
ITB040023	SIC	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di	DEC 71-2008	
ITB040024	SIC	Isola Rossa e Capo Teulada	DEC 103-2008	DEC 39-2015
ITB040025	SIC	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	DEC 11-2008	
ITB040026	SIC	Isola del Toro	DEC 67-2008	
ITB040027	SIC	Isola di San Pietro	DEC 10-2009	
ITB040028	SIC	Punta S'Aliga	DEC 09-2009	
ITB040029	SIC	Costa di Nebida	DEC 99-2008	DEC 38-2015
ITB040030	SIC	Capo Pecora	DEC 66-2008	
ITB040031	SIC	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	DEC 13-2009	
ITB040051	SIC	Stagno di Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	DEC 16-2008	DEC 16-2015
ITB040071	SIC	Da Piscinas a Riu Scivu	DEC 56-2008	DEC 42-2015
ITB040081	SIC	Isola della Vacca	DEC 67-2008	
ITB041105	SIC	Foresta di Monte Arcosu	DEC 58-2008	
ITB041106	SIC	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	DEC 21-2009	
ITB041111	SIC	Monte Linas - Marganai	DEC 61-2008	
ITB041112	SIC	Giara di Gesturi	DEC 92-2008	
ITB042207	SIC	Canale su Longuvresu	DEC 10-2008	
ITB042208	SIC	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	DEC 12-2008	
ITB042209	SIC	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	DEC 12-2008	
ITB042210	SIC	Punta Giunchera	DEC 12-2008	
ITB042216	SIC	Capo di Pula	DEC 10-2008	
ITB042218	SIC	Stagno di Piscinni	DEC 07-2008	
ITB042220	SIC	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)	DEC 67-2008	
ITB042223	SIC	Stagno di Santa Caterina	DEC 107-2008	
ITB042225	SIC	Is Pruinis	DEC 67-2008	
ITB042226	SIC	Stagno di Porto Botte	DEC 13-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB042230	SIC	Porto Campana	DEC 08-2008	
ITB042231	SIC	Tra Forte Village e Perla Marina	DEC 10-2008	
ITB042233	SIC	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	DEC 69-2008	
ITB042234	SIC	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e	DEC 24-2008	
ITB042236	SIC	Costa Rei	DEC 09-2008	
ITB042237	SIC	Monte San Mauro	DEC 72-2008	DEC 27-2015
ITB042241	SIC	Riu S. Barzolu	DEC 30-2008	DEC 43-2015
ITB042242	SIC	Torre del Poetto	DEC 03-2011	
ITB042243	SIC	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	DEC 03-2011	
ITB042247	SIC	Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	DEC 59-2008	
ITB042250	SIC	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	DEC 100-2008	

Nella seconda colonna con l'asterisco sono inseriti i decreti di aggiornamento di piani di gestione già esistenti o i decreti di nuova approvazione dei Piani di gestione.

### **Elementi di verifica** (Check list - Allegato 11)

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

### **Terreni compresi nei SIC/ZSC.**

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
  - o divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
  - o divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:
  - o presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - o attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - o rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il

primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

### ***Parametri di violazione***

#### ***Portata***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

#### ***Livello basso***

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

#### ***Livello alto***

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

### ***Livello medio***

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

### ***Gravità dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

### ***Livello basso***

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

### ***Livello medio***

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

### ***Livello alto***

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2

### ***Durata dell'infrazione***

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Non previste.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### ***Impegni di ripristino***

Non previsti.

## ***Casi Particolari***

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

### ***Ambito di applicazione***

Tutte le superfici agricole: superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4, lettera d) del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni***

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche..

### ***Intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale la presente norma prevede:

- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri (per gli elementi lineari).

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico-agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

## ***Deroghe***

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.
6. Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

## ***Elementi di verifica*** (Check list - Allegato 12)

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni della BCAA 7:

BCAA7.1 – non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;

BCAA7.2 – non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 – eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;

BCAA7.2 – eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche) o infrazione al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

### ***Parametri di violazione***

#### ***Portata***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

#### ***Livello basso***

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari.

#### ***Livello alto***

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

### **Livello medio**

In tutti gli altri casi.

**N.B.:** Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda

### **Gravità**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

### **Livello basso**

non previsto;

### **Livello medio**

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

### **Livello alto**

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 per livelli di portata alti **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA7.1, per ogni livello di portata.

### **Durata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

### **Livello basso**

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli;

### **Livello medio**

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari;

### **Livello alto**

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA7.1.

**N.B.:** nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### ***Impegni di ripristino***

Non sono previsti impegni di ripristino.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

**CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

il presente CGO prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda Agricola.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato. Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

### ***Elementi di verifica*** (Check list - Allegato 13)

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità del controllo.

**NB:** per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

<b>1 – Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</b>		
<b>Descrizione requisiti</b>	<b>Responsabilità del controllo</b>	
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	<b>SSVV</b>	

1 – Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i sospetti di focolaio di tali malattie alle autorità competenti;	SSVV	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	
1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV	
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;	SSVV	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	
1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	

2 – Produzioni vegetali – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
2a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;		(OP)
2b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;		(OP)
2c. tenere opportuna registrazione <i>(insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc)</i> di:		(OP)
i. ogni uso di prodotti fitosanitari <i>(tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo)</i> ;		(OP)
ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.		(OP)
2d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;		(OP)

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

<b>3 – Produzioni di latte crudo – impegni a carico dell'azienda</b>		
<b>Descrizione requisiti</b>	<b>Responsabilità del controllo</b>	
3.a. assicurare che il latte provenga da animali:		
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;	<b>SSVV</b>	
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;	<b>SSVV</b>	
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;	<b>SSVV</b>	
iv. ufficialmente esenti da brucellosi e tubercolosi oppure utilizzabile a seguito di deroga da parte dell'autorità competente	<b>SSVV</b>	
3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:		
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali	<b>SSVV</b>	
ii. le attrezzature e i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte	<b>SSVV</b>	
iii. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario essere muniti di impianti di refrigerazione	<b>SSVV</b>	
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare	<b>SSVV</b>	
v. l'attività di lavaggio e, se necessario, disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo	<b>SSVV</b>	
3.c. assicurare che le operazioni di mungitura, raccolta e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene curando in particolare:		
i. che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite	<b>SSVV</b>	

3 – Produzioni di latte crudo – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico	SSVV	
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; ad una temperatura non superiore a 8°C, in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. L'osservanza dei requisiti termici predetti non è obbligatoria quando il latte è trasformato entro le 2 ore successive alla fine della mungitura	SSVV	
3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso sistemi che consentano di individuare le imprese a cui hanno fornito i loro prodotti, in particolare:		
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	SSVV	
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.	SSVV	

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

4 – Produzioni di uova – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV OP	

5 – Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività	SSVV	
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire contaminazioni pericolose di natura biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;		OP

5 – Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali – impegni a carico dell'azienda		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
5.c. tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;	SSVV	
5.d. tenere opportuna registrazione di:		
i. ogni uso di prodotti fitosanitari, e biocidi	SSVV	
ii. l'uso di semente geneticamente modificata	SSVV	
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.	SSVV	OP

### **Elementi di impegno del CGO 4 controllati secondo procedure di altri CGO**

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illeciti* – viene controllato nell'ambito del CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati

## **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018

## **Parametri di violazione**

### **Produzioni animali**

#### **Portata dell'infrazione**

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

#### **Gravità dell'infrazione**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

#### **Livello basso**

non previsto;

#### **Livello medio**

modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);

#### **Livello alto**

infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

#### **Durata dell'infrazione**

in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

## ***Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi***

### ***Portata dell'infrazione***

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

### ***Gravità dell'infrazione***

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

### ***Classi di violazione***

#### ***Livello basso***

Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);

#### ***Livello medio***

Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) oppure assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);

#### ***Livello alto***

Infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).

### ***Durata dell'infrazione***

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

## ***Produzione di latte***

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche. Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al requisito 3.d.ii "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

### ***Portata, Gravità e Durata dell'infrazione***

In caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

### ***Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.d.i)***

#### ***Portata dell'infrazione***

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

#### ***Gravità dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

#### ***Parametri di valutazione***

1. presenza e completezza del Manuale aziendale;
2. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
3. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

## **Classi di violazione:**

- basso: rilevamento dell'infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento dell'infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento dell'infrazione al parametro 2.

## **Durata dell'infrazione**

in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

## **Produzione di uova**

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

## **Produzione di mangimi o alimenti per animali**

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

## **Portata dell'infrazione**

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

## **Gravità dell'infrazione**

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

*Classi di violazione:*

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii);
- livello medio: *modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);*
- livello alto: *infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).*

## **Durata dell'infrazione**

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative

## **Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV**

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

## **Produzioni animali**

1. Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
3. Impegno 1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;
4. Impegno 1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
5. Infrazione a due o più impegni tra 1.d, 1.e e 1.f, oppure riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

## **Produzione di latte**

6. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
7. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
8. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

## **Produzione di uova**

9. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

## **Produzione di mangimi o alimenti per animali**

10. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
11. Impegni 5.c.i e 5.c.ii – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
12. Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

## **Effetti extra – aziendali**

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

## **Inadempienze di importanza minore**

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

## **Allerta tempestiva e azioni correttive**

Per le sole aziende produttrici di latte fresco: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

## **Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)**

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz.	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz.	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movim. delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiorn. registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizion e del registro dei trattamenti	----	----	----

## **Casi particolari**

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
  - sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure

- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- le inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settore di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
  - a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
  - b. il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b.

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):
  - a. macellazione clandestina di un animale;
  - b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
  - c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
  - d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
  - e. trattamenti illeciti.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola:

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda (*Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda*) di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo veterinario;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.

### **Elementi di verifica** (Check-list – File Allegato 17)

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

### **Indici di verifica**

#### **Portata, Gravità e Durata dell'infrazione**

Le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

#### **Modalità di rilevazione**

*Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.*

#### **Inadempienze di importanza minore**

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

#### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

#### **Impegni di ripristino**

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

#### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;

- nei casi di evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

## Disposizioni comuni ai CGO6 (suini), CGO7 (bovini e bufalini) e CGO8 (ovicaprini).

### Identificazione e registrazione degli animali

#### *Valutazione del parametro di portata*

Valutazione della corretta identificazione e registrazione degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo.

Il controllo della corretta identificazione e registrazione degli animali può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.

In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è la seguente:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza			
Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

In caso di non conformità rilevate su uno o più capi, il parametro di portata sarà verificato mettendo in relazione il numero di capi non conformi con il numero di capi conformi presenti in allevamento o nel campione.

La valutazione avverrà in relazione al numero assoluto dei capi non conformi rilevati ed al rapporto esistente tra capi non conformi e capi conformi.

Il numero di capi conformi è uguale al n° di capi totali presenti in azienda o nel campione al momento del controllo meno il n° di capi non conformi.

Nel caso di non conformità rilevate durante un controllo a campione, il rapporto tra capi non conformi e capi conformi è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) **oppure** il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Si riportano qui di seguito due casi esemplificativi di estensione del rapporto all'intera consistenza zootecnica dell'allevamento:

### Primo caso – CGO7

A	30	capi presenti
B	26	capi campione
C	3	capi non conformi
D = B - C	23	capi conformi
E = C/D	13,04%	incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE
(E * A)/(1+E)	3,46	capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto)

La portata è **alta** in quanto la **% di incidenza** dei capi non conformi è **superiore al 10%**

### Secondo caso – CGO7

A	300	capi presenti
B	60	capi campione
C	3	capi non conformi
D = B - C	57	capi conformi
E = C/D	15,26%	incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE
(E * A)/(1+E)	14,99	capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto)

La portata è **alta** in quanto il **numero assoluto** dei capi non conformi è **superiore a 10**

## ***Valutazione degli impegni relativi alle notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita.***

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) **oppure** il controllo è esteso a tutte le movimentazioni.

**N.B.:** al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come **una** movimentazione anche se riguardanti più capi.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata

## **CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, assoggettati alla condizionalità, che abbiano allevamenti suinicoli.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola per i proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengono un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare:

**A: COMUNICAZIONE DELL'APERTURA DELL'ATTIVITA' AL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO TRAMITE IL SUAP COMUNALE PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO**

A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; la domanda (DUAP) deve essere presentata al SUAP competente che provvederà ad inoltrare l'istanza al competente Servizio veterinario per l'assegnazione del codice e/o l'apertura dell'allevamento. Nel caso in cui l'attività di allevamento, fino a 4 capi, non abbia scopi commerciali, la richiesta dovrà essere presentata direttamente al Servizio Veterinario.

A2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche, dell'azienda/allevamento entro 7 giorni.

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO, MODELLO IV E COMUNICAZIONI IN BDN**

B1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato relativamente alle movimentazioni in entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento) e relativamente alle nascite e morti, entro 7 giorni dall'evento; Tale registro può essere o cartaceo o informatizzato.

B2 Obbligo di registrazione delle movimentazioni in BDN entro 7 giorni dall'evento.

B3 Registrazione obbligatoria BDN dei dati relativi alla:

- consistenza totale dell'allevamento, rilevata alla data del 31 marzo di ogni anno relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni;
- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo e riferita all'anno precedente a quello della dichiarazione)

- numero di riproduttori, quando presenti, specificando il, numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

B4 I detentori di animali che sono movimentati, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV "Dichiarazione di provenienza degli animali" di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016. La compilazione del Modello 4 e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica, fatte salve le eventuali deroghe previste.

Ai sensi dell'art. 9 della Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto n. 16 del 29/11/2017 tutte le movimentazioni di suina in Sardegna sia per vita che per macello devono essere autorizzate dai competenti Servizi veterinari del territorio.

## C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C1 Gli animali devono essere identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati mediante l'applicazione di un tatuaggio riportante il codice aziendale nell'orecchio sinistro; il tatuaggio è effettuato secondo le disposizioni di cui all' Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010.

C2 Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio non sia visibile, dovrà essere aggiunta una marca con il codice aziendale nel padiglione auricolare destro.

C3 Ai sensi dell'art 6 della Determinazione del Responsabile dell' Unità di Progetto n. 16 del 29/11/2017, nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare con numero individuale di cui al numeratore nazionale. Il codice identificativo dei riproduttori, è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale. Inoltre gli stessi codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'allevamento in BDN a seguito dell'avvenuta comunicazione alla ASL (impegno A1 – la registrazione in BDN non è obbligatoria per gli allevamenti che allevano un solo capo per autoconsumo);
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche dell'azienda (impegno A2);

- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla nel caso in cui non sia stato adottato il registro informatizzato in BDN (impegno B1);

### **Elementi di verifica** (Check-list – File Allegato 18)

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'allevamento in BDN a seguito dell'avvenuta comunicazione alla ASL (impegno A1 – la registrazione in BDN non è obbligatoria per gli allevamenti che allevano **un solo capo** per autoconsumo);
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche dell'azienda (impegno A2);
- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla nel caso in cui non sia stato adottato il registro informatizzato in BDN (impegno B1);
- corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegno B2);
- avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento (impegno B3);
- corretta e tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (impegno B4);
- corretta documentazione nelle modalità previste della movimentazione dei capi (impegno B4);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati.

In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno B4);

- presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (impegno C1);

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

### **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

## **Indici di verifica**

### **Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

### **Caratteristica**

Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

### **Classi di violazione**

- **Livello basso:** Non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche (impegno A.2);
- **Livello alto:** Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 20 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);
- **Livello medio:** Tutti gli altri casi.

### **Gravità dell'infrazione**

il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

### **Caratteristica**

*Elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL*

### **Gravità dell'infrazione**

il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale

### **Caratteristica**

elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

## **Parametri di valutazione**

1. registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.1 e B.2) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (rif. impegno C.1) o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (rif. impegno B4);
3. presenza di capi senza marcatura (rif. impegno C.1);
4. presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1).

## **Classi di violazione**

- **Livello basso:** un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1 e 2;
- **Livello medio:** presenti ambedue i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;
- **Livello alto:** presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4.

## **Durata dell'infrazione**

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B4 e C1).

## **Casi particolari**

### **Presenza di anomalie di minore impatto**

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

- **livello basso:** tutti i casi non contemplati nel livello medio;
- **livello medio:** non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 20.

## ***Aziende con un solo capo suino***

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 200/2010, in deroga a quanto stabilito per il presente Criterio, le aziende detentrici di non più di un capo suino, destinato all'uso familiare o autoconsumo, hanno i seguenti obblighi:

- verificare che il suino allevato sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

In caso di non conformità riscontrata in relazione ad uno o tutti gli impegni descritti, i parametri di condizionalità dell'infrazione sono fissati a livello medio.

## ***Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo***

Ogni qualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

## ***Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso***

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

## ***Inadempienze di importanza minore***

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**

- i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

### **Impegni di ripristino**

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

## **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, oppure la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegni A.1 **oppure** B.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;

in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97. Articoli 4 e 7**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari i cui all'articolo 1, comma 2, del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, con allevamenti bovini e/o bufalini.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola con allevamenti bovini e/o bufalini:

#### **A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN**

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta, tramite il SUAPE, al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
  - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

#### **B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

## C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

C1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);

C3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari

C4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

## D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

D1 In caso di decesso in azienda di capi in età da test TSE ( $\geq 48$  mesi), l'allevatore provvede ad avvisare entro 24 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;

D2 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

**N.B.:** Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni**, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

## E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

E1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra nel registro aziendale entro 3 giorni ed in BDN entro 7 giorni tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

### **Elementi di verifica** (Check-list – File Allegato 19)

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- corretta registrazione dell'azienda in BDN (impegni A1 e A2);
- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, impegni B1 e B2);
- rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (impegno B5);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegni C1, C2 e C3);
- aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti. In caso di tenuta di registro aziendale in BDN, la verifica andrà effettuata a priori in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto su un applicativo proprio dell'azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno C4);
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno C4);
- registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita (impegni D1, D2, D3, E1 e E2).

**N.B.** in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P e della legge 154/2016 (collegato agricoltura), articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i bovini e bufalini che si movimentano sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2 ed E1, terranno conto di questa determinazione.

### **Determinazione dell'infrazione**

si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati

### **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

## Indici di rilevazione

### Portata dell'infrazione

il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

### Caratteristica

Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$

### Classi di violazione

- **Livello basso:** non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi, oppure mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
- **Livello alto:** non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 10 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E);
- **Livello medio:** tutti gli altri casi.

### Gravità dell'infrazione

il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

### Caratteristica

#### Parametri di valutazione:

1. registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (impegno C.4);
3. non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (impegni D.1, D.2, E.1);
4. presenza di capi:

- a. senza passaporto (nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (impegni D.1, D.2, E.1), **oppure**
- b. privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5).

### **Classi di violazione**

- **Livello basso:** *un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2;*
- **Livello medio:** *presenza di violazione ad entrambi i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;*
- **Livello alto:** *presenza dei tre tipi di violazione 1, 2, 3, oppure presenza del parametro 4.*

### **Durata dell'infrazione**

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi *oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E).*

### **Caso particolare**

#### **Presenza di anomalie di minore impatto**

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

- **livello basso:** *tutti i casi non contemplati nel livello medio;*
- **livello medio:** *non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 30.*

#### **Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo**

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

## ***Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso***

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

## ***Inadempienze di importanza minore***

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;

- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

### ***Impegni di ripristino***

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, oppure la mancata registrazione dell'azienda in BDN (impegni A.1, **oppure** C.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

## **CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Articoli 3, 4 e 5.**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti ovini e/o caprini.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola con allevamenti di ovini e/o caprini.

#### **A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN**

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta, tramite il SUAPE, al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
- avvalendosi del Servizio Veterinario

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

#### **B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

B1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

B3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

B4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

## C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.

C4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

### **Elementi di verifica** (Check-list – File Allegato 20)

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'azienda nella BDN (impegno A1);

- corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica dell'azienda (impegno A2);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi

(impegni B1, B2, B3, B4 e B5). In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;

- identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (impegni C1, C2, C3 e C4);

### **Descrizione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

### **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

### **Caratteristica**

*Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

*$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$*

### **Classi di violazione:**

- **Livello basso:** non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi;
- **Livello alto:** non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 40 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C);
- **Livello medio:** tutti gli altri casi.

### **Durata dell'infrazione**

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e

gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi *oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).*

## **Caso particolare**

### **Presenza di anomalie di minore impatto**

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

- *livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;*
- *livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 50.*

### **Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo**

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

### **Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso**

nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

## ***Inadempienze di importanza minore***

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**;
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

## ***Impegni di ripristino***

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda in BDN (impegno A.1) oppure l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, (impegno B1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

## **CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2, del DM 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola. Fatte salve le deroghe previste dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 così come modificato, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
  - Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
  - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
  - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
2. Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
  - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
  - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Divieto di interrimento delle carcasse degli animali morti in azienda e l'obbligo di smaltimento degli animali morti da effettuarsi in appositi impianti autorizzati salvo le deroghe previste dal Reg 1069/09.
5. Obbligo per gli allevatori di ovini di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017 così come prorogato con la DGR n 8/35 del 20/02/2018.

## **Elementi di verifica** (Check-list – File Allegato 16)

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL

## **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma

## **Indici di verifica**

### **Portata, Gravità e Durata dell'infrazione**

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto.

### **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

### **Inadempienze di importanza minore**

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

### **Allerta tempestiva e azioni correttive**

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

### **Impegni di ripristino**

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **CGO 10: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 18 gennaio 2018, n.1867.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni, applicabili dall'azienda agricola, per assicurare che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo corretto:

### ***Obblighi validi per tutte le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di fitofarmaci***

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati (art. 16 comma 4 del D.lgs n.150/2012);
- uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per i prodotti utilizzati;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento contoterzisti, o, in alternativa il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro aziendale;
- disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti tossici molto tossici e nocivi (patentino) per gli utilizzatori rilasciata o rinnovata ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. ed ancora in corso di validità (A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014);
- dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionali dovranno disporre di un certificato di abilitazione, rilasciato ai sensi del punto A.1.2 del d.m.

del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”, secondo le procedure stabilite nei citati provvedimenti regionali e attuate dall’Agenzia LAORE.

- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16, del D.Lgs 150/2012); questi ultimi dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi, per il periodo antecedente al 26 novembre 2015.

### ***Registro dei trattamenti***

Per consentire il completo controllo degli impegni relativi al CGO 10 il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno nel CGO10, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta

tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio (CGO10), per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

### **Elementi di verifica** (allegati 14 e 14.1)

Per quanto attiene all'evidenzadelle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sopra descritti.

Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d'impegno per il presente Criterio, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

### **Registro dei trattamenti**

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti e della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare sono controllati i seguenti elementi:

- a. utilizzo dei prodotti sulle colture non previste in etichetta;
- b. mancato rispetto dei tempi di carenza rispetto alla raccolta dei prodotti;
- c. utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta;
- d. assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta.

Detti controlli sono effettuati su di un campione di registrazioni, estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda.

Al fine di garantire la rappresentatività del campione, il tecnico seguirà la seguente procedura, dipendente dal numero di trattamenti registrati:

- Da 1 a 3 trattamenti registrati: il tecnico procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo per tutti i trattamenti;
- da 4 a 10 trattamenti: il controllo sarà eseguito su 4 registrazioni;
- oltre i 10 trattamenti: il controllo sarà eseguito su 6 registrazioni.

Nel caso in cui il controllo dovesse evidenziare anomalie su trattamenti corrispondenti ad una superficie uguale o superiore al 30% di quella sottoposta a controllo, il tecnico, ove possibile, procederà all'estrazione di un ulteriore campione con le stesse modalità descritte.

Anche in questo caso, la definizione dell'esito complessivo aziendale sarà effettuata tenendo in considerazione i risultati dei controlli dei due campioni, riportati nella scheda di cui sopra.

Non sono previsti ulteriori campionamenti, quale che sia il risultato del secondo controllo.

### ***Dosaggio dei trattamenti e registrazioni***

Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

## ***Delega per trattamenti fitosanitari – caso particolare***

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

## ***Deposito dei fitofarmaci***

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell'Allegato 8 alla presente Circolare.

## ***Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari***

I beneficiari che siano acquirenti o utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l'autorizzazione/certificato di abilitazione, **in relazione a quanto stabilito dalle etichette** (è importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all'autorizzazione all'uso del prodotto).

### **NB:**

- La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.
- Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a. per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - b. per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - c. per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- Per quanto attiene alla **verifica della disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari**, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali **siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida**, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

### ***Indici di verifica***

#### ***Portata dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

**N.B.:** saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

#### ***Modalità di rilevazione***

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

#### ***Classi di violazione***

#### ***Livello basso***

Si verifica nei seguenti casi:

- autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di rodotti fitosanitari (patentino) scaduto (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) oppure
- infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale;

### Livello medio

Si verifica in caso di presenza di entrambi i parametri di livello basso;

### Livello alto

In tutti gli altri casi di infrazione.

<b>PORTATA CGO 10</b>	Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta <b>Impegno 3</b>	Infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per qualsiasi superficie <b>Impegno 3</b>	Patentino scaduto in caso di acquisto o uso <b>Impegno 7</b>	Patentino assente <b>Impegno 7</b>	Assenza o irregolarità della document. d'acquisto <b>Impegno 8</b>
Nessuna infrazione relativa agli impegni 3 e 4	---	---	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Nessuna infrazione agli impegni 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8	---	<b>5</b>	---	---	---
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2	---	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Presenza di effetti extra aziendali - Impegno 3 o 5	---	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

### Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica. parametri di valutazione:

1. *patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso (impegno 7);*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 3);*
3. *assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);*

4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto – impegno 8);
5. assenza del patentino (impegno 7);
6. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2);

## Classi di violazione

### Livello basso

rilevamento del solo parametro 1 (impegno 7 – patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso);

### Livello medio

rilevamento di uno tra i parametri 2 (imp. 3) o 3 (imp. 4);

### Livello alto

rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (imp. 8), 5 (imp. 7 – assenza del patentino), 6 (imp. 2).

GRAVITÀ CGO 10	Patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso <i>Impegno 7</i>	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta <i>Impegno 3</i>	Assenza dei dispositivi di protezione previsti <i>Impegno 4</i>	Assenza di patentino <i>Impegno 7</i>	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, altro) <i>Impegno 8</i>
Nessun altro parametro	1	3	3	5	5
Patentino scaduto in caso di acquisto o uso - Impegno 7	---	5	5	---	5
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2	5	5	5	5	5
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta Impegno 3	5	---	5	5	5
Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4	5	5	---	5	5
Assenza di patentino Impegno 7	---	5	5	---	5
Assenza documentazione d'acquisto (fatture, altro) Impegno 8	5	5	5	5	---

## ***Durata dell'infrazione***

L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

## ***Casi particolari***

### ***Presenza del registro dei trattamenti e delle fatture e moduli d'acquisto, ove previsti – Impegno 1***

In caso di assenza o di mancato o non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto. Si rimanda al CGO 4 per la valutazione dell'infrazione all'obbligo di registrazione

### ***Presenza del sito di stoccaggio – Impegno 5***

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

### ***Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 6***

Nel caso in cui l'unica infrazione commessa dall'azienda sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio. Nel caso in cui all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

### ***Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 7***

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino), gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

Nel caso in cui all'infrazione per stoccaggio di prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

**N.B.:** nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Si ha un'inadempienza di importanza minore nel caso in cui un'infrazione all'obbligo 5 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) riguardi solamente uno o più tra i seguenti impegni (vedi Allegato 8 della Circolare AGEA 2018 PROT N. 65343 del 7 agosto 2018):

5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;

8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

**N.B.:** sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio.

### ***Impegni di ripristino***

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza minore) o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

## **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto), ove previsti – rispettivamente impegni 4, 7 e 8;
2. quando sia rilevata la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma – rispettivamente impegni 1 e 5;
3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti bovini/bufalini.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

Tutte le aziende che allevano bovini/bufalini devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.

- Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché' un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- I vitelli non devono restare continuamente al buio. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione

adeguata (fissa obile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

- Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.
- Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

### **Elementi di verifica** (Check list – File Allegato 21)

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi.  
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi.  
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

### ***Determinazione dell'infrazione***

si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

### ***Modalità di rilevazione***

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

### ***Indici di verifica***

#### ***Portata dell'infrazione***

in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

***Portata bassa:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

***Portata media:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4

***Portata alta:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C

#### ***Gravità dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

***Gravità bassa:*** Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

***Gravità media:*** Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

***Gravità alta:*** Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

#### ***Durata dell'infrazione***

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

## ***Casi particolari:***

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.  
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nei casi particolari del CGO 13.

## ***Inadempienze di importanza minore***

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

## ***Impegni di ripristino***

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

## **CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4**

### ***Ambito di applicazione***

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti suinicoli.

### ***Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna***

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola:

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;

ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;

b. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;

c. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;

d. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;

e. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di situazioni di competitività;

- f. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di mangime riempitivo o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- g. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- h. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le condizioni generali e le disposizioni specifiche per le varie categorie di suini indicate nell'allegato del D. Lvo 122/2011, riguardanti:
- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
  - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
  - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
  - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
  - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
  - la pulizia e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
  - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
  - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.

## **Elementi di verifica** (Check list – File Allegato 21)

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi.  
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi.  
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

## **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

## **Modalità di rilevazione**

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

## **Indici di verifica**

### **Portata dell'infrazione**

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

**Portata bassa:** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

**Portata media:** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4

**Portata alta:** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C

### **Gravità dell'infrazione**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

**Gravità bassa:** Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

**Gravità media:** Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

**Gravità alta:** Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

### **Durata dell'infrazione**

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

### **Casi particolari:**

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.

2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;

3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Regisztrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nei casi particolari del CGO 13.

### ***Inadempienze di importanza minore***

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

### ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

### ***Impegni di ripristino***

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

### ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

## CGO 13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari i cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti zootecnici.

Sono esclusi gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001: *animali a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati.*

### **Descrizione della norma e degli impegni e intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale, il presente criterio prevede che l'azienda agricola rispetti gli adempimenti e i divieti contenuti nel Dlgs 26 marzo 2001, n. 146 e successive modificazioni. In sintesi gli impegni sono così descritti:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

**Personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**Controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.

**Registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.

**Libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.

**Fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o

sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

**Mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.

**Mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.

**Procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.

Tali obblighi sono validi per gli animali (esclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

**Elementi di verifica** (Check list – File Allegato 21)

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisi	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

**N.B.:**

1. gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa del protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;
2. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei

trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:

- nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
- nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

### ***Determinazione dell'infrazione***

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

### ***Modalità di rilevazione***

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

### ***Indici di verifica***

### ***Portata dell'infrazione***

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

***Portata bassa:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

***Portata media:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4

***Portata alta:*** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C

### ***Gravità dell'infrazione***

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

***Gravità bassa:*** Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

**Gravità media:** Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

**Gravità alta:** Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

### ***Durata dell'infrazione***

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

### ***Casi particolari:***

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.

2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario

### ***Inadempienze di importanza minore***

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

## ***Allerta tempestiva e azioni correttive***

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

## ***Impegni di ripristino***

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

## ***Intenzionalità***

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

## 7 DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddivisa in due parti, coerentemente con questa impostazione.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà **nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza**.

### ***Caso particolare relativo alla Soccida***

La nota del MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, che tratta il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabilisce che l'interpretazione delle pertinenti norme "in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l'allevamento condiviso", imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già stabilito all'art. 4 del DM 1867.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

L'articolo 9 del DM 1867 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

## 7.1 Riduzioni per negligenza

### **Calcolo delle riduzioni per settore di condizionalità**

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Criterio o Norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

### **Calcolo delle riduzioni applicabili all'azienda**

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non supera il 5%.

## Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione

Per "reiterazione" di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza.

Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

**Primo caso:** lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.

**Secondo caso:** nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

### **Prima reiterazione**

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

**N.B.:** la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata. Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del

15% ma il beneficiario sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.

Esempio:

- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione. L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

### **Seconda reiterazione**

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 (tre) della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

## **7.2 Riduzioni per intenzionalità**

### **Calcolo delle riduzioni per intenzionalità**

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita nel 20%.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, così come calcolata prima dell'applicazione del tetto del 15%.

**Esempio:**

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%

- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;

L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2018 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Qualche che sia il valore dei parametri di violazione P/G/D la non conformità è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: 27% (percentuale applicabile alla precedente infrazione prima dell'applicazione del tetto) x 3 = 81%, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è intenzionale.

### ***Infrazioni intenzionali di livello estremo***

Nel caso di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 1867 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.

L'infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, di qualsiasi livello di gravità, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio:

- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7; l'infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale triplicata prima dell'applicazione del tetto;
- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 (di qualsiasi livello); infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e il beneficiario che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà escluso da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

**N.B.:** si fa riferimento ai casi di infrazione intenzionale diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, per la quale sia assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna.

In questa situazione, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile ( $20\% \times 3 = 60\%$ ) ma **non viene assegnata l'intenzionalità estrema**.

### 7.3 Cumulo di infrazioni di diversa natura

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

#### 1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza.	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale.	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza, nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassi detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale.	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014.

#### 2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con	Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene
--	---

reiterazione.	sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità.	Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

### 3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20%.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste.

### 4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi il beneficiario, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà escluso dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.
--	--

## 8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA'

### **Premesse e definizioni**

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'articolo 69 (2) del Regolamento (UE) 809/2014, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

### **Definizioni**

#### **Autorità di controllo competente:**

ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio

#### **Ente specializzato:**

ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità.

#### **Segnalazione:**

Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

### **Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni**

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- Segnalazioni di generica non conformità;
- Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

Presenza in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;

Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;

Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

## ***Applicazione della procedura – flusso attività***

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
- Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
- Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
- Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
- Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
- Gestione delle conseguenze della segnalazione;
- Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

## 9 GESTIONE DEI CONTROLLI SU AZIENDE CON UTE DISTRIBUITE SU PIU' OP

Legenda:

**OPA:** OP competente dal punto di vista amministrativo

**OPT:** OP competente per territorio

**UTE:** Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

La presente procedura regola la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di ogni un solo Organismo Pagatore.

Si articola nelle seguenti fasi:

### 1. *Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA*

- analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
- indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.

### 2. *Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT*

- analisi del campione di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;

- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

### ***Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP***

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

### ***Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP***

L'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili all'UTE esterna oggetto del controllo;
- limitatamente ai CUA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicazione agli OP competenti per territorio dell'elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme che risultano effettivamente da controllare;

### ***L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:***

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);

- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## ALLEGATI

## Allegato 1 - Modello del preavviso di visita in azienda

Spettabile Azienda Agricola

\_\_\_\_\_

(indirizzo pec \_\_\_\_\_)

Luogo e data

Prot. n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: preavviso controllo in loco Condizionalità 2015

Si comunica che l'azienda in indirizzo è stata estratta quale campione condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'annualità 2015.

Pertanto il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ verrà svolto il controllo in loco da parte di un tecnico controllore di ARGEA Sardegna così come previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Si dovrà in tale data assicurare la presenza di un rappresentante aziendale o suo delegato al fine di permettere lo svolgimento del controllo da parte del funzionario incaricato.

Il tecnico incaricato del controllo è \_\_\_\_\_ rintracciabile al n. \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 2 - Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'					
Beneficiario che ha presentato domande per i seguenti regimi					
Domanda Unica	PSR mis 10		PSR mis 11		PSR mis 13
DATA INIZIO DEL CONTROLLO (gg/mm/aaa)			DATA FINE DEL CONTROLLO (gg/mm/aaa)		
CARATTERI DEL CONTROLLO					
Preavviso (tipo: PEC/telefono/altro)		DATA		Prot.	
Controllo non effettuato per:					
Cause di forza maggiore			Irreperibilità del richiedente		
Irreperibilità dell'azienda			Altre cause imputabili all'imprenditore		
INCARICATI DEL CONTROLLO					
Cognome e Nome	Qualifica		Ente		
DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE					
RAGIONE SOCIALE					
C.U.A.A.					
RAPPRESENTANTE LEGALE ( se diverso dal richiedente)					
SEDE LEGALE O DOMICILIO					
Via					
COMUNE					
CAP					
PROVINCIA					
PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)					
Cognome			Nome		
Estremi documento di riconoscimento				n.	
Valido fino a					
Struttura di appartenenza					
Presenza della delega/mandato			SI		NO

## Allegato 2.1 - Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità

### Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità				
Criteri di Gestione Obbligatori - BCAA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	CONTROLLO		
			SI	NO
CGO 1 - PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE	<input type="radio"/> Azienda che utilizza effluenti zootecnici sui terreni in ZVN <input type="radio"/> Azienda con allevamento soggetta ad AIA <input type="radio"/> Azienda che vende a terzi gli effluenti zootecnici <input type="radio"/> Azienda che utilizza fertilizzanti azotati sui terreni in ZVN <input type="radio"/> Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti effluenti zootecnici <input type="radio"/> Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti fertilizzanti azotati		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
		Imp. ripristino		
BCAA 1 - INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA IMPEGNO: DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE E PRESENZA DELLA FASCIA INERBITA	<input type="radio"/> Azienda con superfici lungo i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi o canali, corsi d'acqua, ecc.)		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
BCAA 2 - RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO A AUTORIZZAZIONE	<input type="radio"/> Azienda che utilizza acque a fini irrigui		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
BCAA 3 - PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE	<input type="radio"/> Azienda che detiene sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) <input type="radio"/> Azienda che effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda) <input type="radio"/> Azienda dichiara di NON detenere combustibili, lubrificanti o altre sostanze pericolose		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
CGO 2 - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.	<input type="radio"/> Azienda con terreni ricadenti in Zone di Protezione Speciale – ZPS		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
CGO 3 - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE	<input type="radio"/> Azienda con terreni ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria - SIC		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
CGO 4 - PRINCIPI E REQUISITI GENERALI, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	<input type="radio"/> Azienda con allevamenti (produzioni animali) <input type="radio"/> Azienda che produce latte alimentare <input type="radio"/> Azienda che produce e commercializza uova da		SI	NO
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		

Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità			
Criteria di Gestione Obbligatori - BCAA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	CONTROLLO	
	consumo Azienda che opera nel settore delle produzioni vegetali  <input type="radio"/> Azienda che produce e commercializza alimenti per animali e/o mangimi	Imp. ripristino	
CGO 10 – IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI	<input type="radio"/> Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari <input type="radio"/> Azienda che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale <input type="radio"/> Azienda dichiara che NON sono stati eseguiti trattamenti fitosanitari		SI NO
		Applicabile	
		Infrazione	
		Intenzionalità	
		Azioni correttive	
		Imp. ripristino	
Il non rispetto degli impegni di condizionalità comporta la riduzione/esclusione del premio delle domande presentate ad AGREA nell'anno civile di controllo, la riduzione/esclusione del premio riguarda anche eventuali domande soggette agli impegni della condizionalità presentate presso altri organismi pagatori			
Il non rispetto delle regole di condizionalità rilevate nell'ambito del controllo comporta l'applicazione di sanzione alle domande presentate per il regime dei pagamenti diretti (Reg. UE 1307/2013), ai pagamenti ricevuti per la ristrutturazione e riconversione vigneti (art. 46 del Reg. UE 1308/2013 art 103 del Reg CE 1234/2007) e vendemmia verde (art. 47 del 1308/2013), alle indennità spettanti per la misura 211-212- 214-215-221-412 del PSR programmazione ai sensi del Reg. CE 1698/2005 , dei premi annuali previsti per le Misure 8-10-11-12-13 del PSR programmazione ai sensi del Reg. UE 1305/2013			
Il non rispetto di un impegno pertinente di condizionalità definito dall'Autorità di gestione delle Misure del PSR, comporta, oltre all'applicazione della sanzione condizionalità alle domande interessate, l'applicazione di riduzioni/esclusioni dei premi per mancato rispetto degli impegni specifici di Misura.			
In caso di intenzionalità reiterata l'azienda sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo			
RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO			
ESITO	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE		
	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE CON INFRAZIONE nel caso sia riscontrata infrazione allo stesso CGO/BCAA nel corso di un controllo nei due anni successivi la percentuale di sanzione da applicare come riduzione alle domande presentata sarà moltiplicata per 3		
	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE CON INFRAZIONE nel caso sia riscontrata infrazione allo stesso CGO/BCAA nel corso di un controllo nei due anni successivi la percentuale di sanzione da applicare come riduzione alle domande presentata sarà moltiplicata per 3		

## Allegato 2.2 - Scheda di valutazione dell'infrazione commessa per negligenza

### Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA			
CGO/BCAA	PORTATA	GRAVITA'	DURATA
Descrizione delle non conformità rilevate distinte per Criterio/Norma			
<b>SEGNALAZIONE DI ALERTA PRECOCE E DESCRIZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE</b> <i>in caso si riscontri in un controllo nel triennio successivo un'ulteriore infrazione di mancata esecuzione delle azioni correttive o di ulteriore infrazione sullo stesso CGO/Norma, nel triennio successivo al presente controllo, sarà applicata una sanzione alle domande con effetto retrattivo</i>			
<b>IMPEGNI DI RIPRISTINO</b>			
<b>NOTE</b>			

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari

*La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario*

**Luogo**

**Data**

**consegna**

\_\_\_\_\_

**Firma controllori**

\_\_\_\_\_

**Firma del beneficiario**

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura

---

---



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## Allegato 2.3 - Scheda di verifica azioni correttive e impegni di ripristino

### Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

VERIFICA AZIONI CORRETTIVE/IMPEGNI DI RIPRISTINO						
Beneficiario che ha presentato domande per i seguenti regimi						
Domanda Unica	PSR mis 10	PSR mis 11	PSR mis 13			
DATA INIZIO DEL CONTROLLO (gg/mm/aaa)		DATA FINE DEL CONTROLLO (gg/mm/aaa)				
<b>CARATTERI DEL CONTROLLO</b>						
Preavviso (tipo: PEC/telefono/altro)		DATA		Prot.		
Controllo non effettuato per:						
Cause di forza maggiore		Irreperibilità del richiedente				
Irreperibilità dell'azienda		Altre cause imputabili all'imprenditore				
<b>INCARICATI DEL CONTROLLO</b>						
Cognome e Nome	Qualifica	Ente				
<b>DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE</b>						
RAGIONE SOCIALE AZIENDA						
C.U.A.A.						
RAPPRESENTANTE LEGALE ( se diverso dal richiedente)						
<b>SEDE LEGALE O DOMICILIO AZIENDA</b>						
VIA						
Comune						
CAP						
Provincia						
<b>PERSONA PRESENTE AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)</b>						
Cognome		Nome				
Estremi documento di riconoscimento			n.			
Valido fino a						
Struttura di appartenenza						
Presenza della delega/mandato	SI		NO			
<b>VERIFICA</b>	<b>Data assegnazione</b>	<b>CGO 1</b>	<b>BCAA 2</b>	<b>BCAA 3</b>	<b>CGO 4</b>	<b>CGO 10</b>
AZIONI CORRETTIVE (X=verificato)						
IMPEGNI DI RIPRISTINO (X=verificato)						
ESITO (P: Positivo; N: Negativo)						
Se l'azione correttiva è stata eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'infrazione in precedenza riscontrata non darà luogo a sanzione di condizionalità. Nel caso l'intervento prescritto non sia eseguito correttamente o non effettuato, l'infrazione sarà considerata ripetuta (reiterazione dell'infrazione) e quindi la precedente sanzione verrà triplicata.						
In caso di intenzionalità reiterata l'azienda sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo						
<b>NOTE:</b>						

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari!

La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario

Luogo \_\_\_\_\_

Data consegna \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma controllori

\_\_\_\_\_  
Firma del beneficiario

## Allegato 2.4 - Scheda di relazione di ispezione

### Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

RELAZIONE DI ISPEZIONE			
Campagna controlli annualità _____			
<b>DOMANDE</b>			
<b>DU</b>	<b>PSR Misura 10</b>	<b>PSR Misura 11</b>	<b>PSR Misura 13</b>

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

viene redatta la presente relazione di ISPEZIONE che dà atto del sopralluogo di controllo effettuato dai sottoscritti ai sensi dei Regg. Comunitari vigenti, alla normativa di riferimento la condizionalità, secondo quanto prescritto dalle procedure operative AGREA per i controlli in loco.

Controllo eseguito da:

Cognome e Nome	Qualifica	Ente

#### DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

RAGIONE SOCIALE AZIENDA	
C.U.A.A.	
RAPPRESENTANTE LEGALE ( se diverso dal richiedente)	
Codice fiscale del Rappresentante legale	
SEDE LEGALE O DOMICILIO AZIENDA	
COMUNE	
CAP	
PROVINCIA	

#### PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome	Nome	n.
Estremi documento di riconoscimento		

Valido fino a				
Struttura di appartenenza				
Presenza della delega/mandato	SI		NO	

Per l'espletamento degli accertamenti:

E' stato dato preavviso in data

NON E' stato dato preavviso

I controllori:

NON SONO stati assistiti

dal beneficiario

da suo delegato

SONO stati assistiti

dal beneficiario

da suo delegato

AREE AZIENDALI CONTROLLATE			
MAGAZZINI	APPEZZAMENTI	Modalità del controllo	Documentazione visionata

Sulla base delle caratteristiche aziendali la verifica di condizionalità riguarda i seguenti Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Norme (BCAA):

CGO1	BCAA1	BCAA2	BCAA3	BCAA4*	BCAA5*	BCAA6*	CGO 2	CGO3	BCAA7*	CGO4	CGO10

\*Da controllare solo nelle aziende selezionate fuori dalla zona campione

I controllori danno atto di aver provveduto a barrare e vistare mediante apposizione di firma, timbro e data, i Registri in corrispondenza delle registrazioni oggetto di verifica.

L'esito dei controlli di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella relazione di controllo condizionalità che sarà compilata al termine del procedimento di controllo e rilasciata/inviata in copia al beneficiario

Si da atto che con la presente ispezione viene avviato il controllo relativo alle domande delle misure di sviluppo rurale sopraindicate, il cui esito sarà riportato in dettaglio nella relazione di accertamento che sarà compilata al termine del procedimento e rilasciata/inviata in copia al beneficiario.

Documenti redatti o prodotti in sede di visita aziendale:

Rilievo superfici per revisione

---

Il beneficiario/rapresentante legale o suo delegato ha dichiarato spontaneamente quanto segue:
Note del nucleo di controllo

La presente relazione viene redatta in due copie di cui una rilasciata alla parte ed una trattenuta dal nucleo di controllo.

Terminato alle ore \_\_\_\_\_, letto, confermato e sottoscritto

**Luogo**

---

**Data**

---

**Firma controllori**

**Firma del beneficiario o suo delegato**

---

---

---

---

## Allegato 2.5 – Scheda di dichiarazioni del titolare aziendale al controllo

### Relazione di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

#### DICHIARAZIONE DEL TITOLARE AZIENDALE AL CONTROLLO CONDIZIONALITA'

Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda		CUAA	
Sotto la propria responsabilità dichiara:		Data e firma	
che nei sui terreni aziendali in ZVN non sono stati effettuati spandimenti di effluenti zootecnici		CGO 1	
DI NON UTILIZZARE ACQUE SOTTORRANEE O SUPERFICIALI A SCOPO IRRIGUO (esclusi pozzi destinati al consumo domestico o invasi artificiali per la raccolta di acque meteoriche)		BCAA 2	
DI NON DETENERE CARBURANTI E/O LUBRIFICANTI DI ORIGINE PETROLIFERA E/O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (FILTRI, BATTERIE ESAUSTE, ECC.)		BCAA 3	
CHE GLI OLI USATI, FILTRI E BATTERIE ESAUSTE VENGONO PRESI IN CARICO DA DITTA ABILITATA ALL'ATTO DELLA MANUTENZIONE (si allega attestazione o altra documentazione rilasciata dalla ditta abilitata)		BCAA 3/CGO 4	
CHE I RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI (oli minerali, batterie esauste, prodotti fitosanitari scaduti, farmaci, vernici ecc.) PRODOTTI IN AZIENDA SONO SMALTITI CORRETTAMENTE (si allega formulario identif. rifiuti o altra documentazione sostitutiva)		BCAA 3/CGO 4	
DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI E PERTANTO DI NON UTILIZZARE PRODOTTI FITOSANITARI		CGO 10	
DI NON AVER UTILIZZATO ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI DIVERSI QUELLI RIPORTATI NELLE REGISTRAZIONI		CGO 10	
Altre Dichiarazioni:			
Data		Firma	

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 3 - Check-list CGO 1 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
TEMA: Acque				
<b>CGO1</b>	Direttiva 91/676/CEE – protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole			<b>ESITO</b>
<b>ELEMENTI DI VERIFICA</b>			<b>SI</b>	<b>NO</b>
CGO1_1	L'azienda ha terreni ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati?			
CGO1_2	L'azienda ha terreni ricadenti in Zone Ordinarie?			
Si ricorda che allo stato attuale sono state individuate nel territorio regionale zone vulnerabili ai nitrati.				
CGO1_3	Sui terreni ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati l'azienda rispetta il limite di Azoto al campo pari a 170 Kg/ha/anno?			
CGO1_4	Sui terreni ricadenti in Zona Ordinaria l'azienda rispetta il limite di Azoto al campo pari a 340 Kg/ha/anno?			
Qualora l'azienda disponga anche di terreni al di fuori del territorio della Regione Sardegna, verrà inviata richiesta di effettuare il controllo all'Organismo Pagatore territorialmente competente.				

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITA'	
	riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda (Amministrativi-Stoccaggio-Rispetto massimali-Divieti di utilizzo)
	impianto/i di stoccaggio assente/i, per le aziende con allevamenti con produzione di azoto annuo maggiore a 6000 Kg oppure che ricadono nel campo di applicazione del D. lgs. 59/2005 oppure di oltre 750 scrofe o azienda con allevamenti bovini con più di 500 UBA
	Assenza dell'AIA o Comunicazione o PUA per le aziende con allevamenti con produzione di azoto annuo maggiore a 6000 Kg oppure che ricadono nel campo di applicazione del D. lgs. 59/2005 oppure di oltre 750 scrofe o azienda con allevamenti bovini con più di 500 UBA
	Scarico diretto di liquame sul suolo, nei corsi di acqua superficiali, nella rete scolante (scoline, fossi, ecc.)

PROPOSTA AZIONI CORRETTIVE	
	Presentazione del collaudo decennale degli impianti di stoccaggio dei liquami (30 giorni)
PROPOSTA INTERVENTI DI RIPRISTINO	
	Presentazione della comunicazione o dell'AIA (30 giorni)
	Presentazione del contratto di fornitura degli effluenti (30 giorni)
	Predisposizione del PUA (30 giorni)
	Predisposizione o regolarizzazione del registro di utilizzazione (30 giorni)
	Presentazione della richiesta di adeguamento o costruzione degli impianti di stoccaggio degli effluenti (30 giorni) Ripristino delle condizioni per il corretto stoccaggio degli effluenti degli accumuli temporanei di letame (immediato)
	Ripristino delle condizioni per la corretta gestione o rimozione dei cumuli temporanei di letame (immediato) Eliminazione degli sversamenti (o delle fonti di inquinamento) di liquame direttamente sul suolo, nei corsi di acqua o nella rete scolante delle acque superficiali (immediato)

VERIFICA RISPETTO:	AZIONE CORRETTIVA	INTERVENTI DI RIPRISTINO
	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO
<b>Data</b>	<b>Firma controllore</b>	
<b>NOTE</b> <i>(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)</i>		

VERIFICA RISPETTO:	AZIONE CORRETTIVA	INTERVENTI DI RIPRISTINO
ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	
<b>Data</b>	<b>Firma controllore</b>	
<b>NOTE</b> <i>(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)</i>		

DATA	LUOGO	INCARICATO	DEL	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 4 - Check-list BCAA 1 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
TEMA: Acque				
BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	ESITO		
ELEMENTI DI VERIFICA		SI	NO	N.A.
BCAA1_1	In azienda deve essere presente una fascia tampone lungo i corsi			
BCAA1_2	La fascia tampone è presente?			
BCAA1_3	Rispetto delle caratteristiche della fascia tampone (larghezza, inerbimento, ecc)			
BCAA1_4	Sulla fascia tampone sono presenti segni di concimazione inorganica?			
BCAA1_5	Sulla fascia tampone sono presenti segni di concimazione organica?			
BCAA1_6	Superficie aziendale oggetto di infrazione			Ha
BCAA1_7	Superficie aziendale oggetto di infrazione			%

**SI:** Impegno rispettato (Conforme) **NO:** Impegno non rispettato (Infrazione) **NA:** Non Applicabile;

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

<b>NOTE:</b> <i>(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)</i>

DATA	LUOGO	INCARICATO	DEL	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 5 – Check-list BCAA 2 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
TEMA: Acque				
BCAA2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	ESITO		
ELEMENTI DI VERIFICA		SI	NO	N.A.
BCAA2_1	L'azienda utilizza acqua ai fini irrigui?			
BCAA2_2	In azienda è presente un punto di derivazione dell'acqua?			
BCAA2_3	L'azienda è autorizzata al prelievo dell'acqua ai fini irrigui?			
BCAA2_4	L'azienda appartiene ad un consorzio irriguo?			
BCAA2_5	E' stato verificato che l'azienda appartiene ad un consorzio irriguo?			
Indicare il nome del consorzio				

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
	Infrazioni rilevate in aziende con superficie irrigua inferiore o uguale a 3 ettari.
AZIONI CORRETTIVE	
	L'iter di regolarizzazione delle autorizzazioni deve essere realizzato entro la campagna successiva.
IMPEGNI DI RIPRISTINO	
	Per livelli di infrazioni superiori a quelli previsti per le inadempienze minori, iter di regolarizzazione delle autorizzazioni deve essere realizzato entro la campagna successiva.
INTENZIONALITA'	
	Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente

VERIFICA RISPETTO:	AZIONE CORRETTIVA	INTERVENTI DI RIPRISTINO	
	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	
Data	Firma controllore		
NOTE			

--

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 6 – Check-list BCAA 3 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO					
TEMA: Acque					
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	ESITO			
ELEMENTI DI VERIFICA		SI	NO	N.A.	
BCAA3_1	In azienda è presente il serbatoio per il carburante?				
BCAA3_2	Il serbatoio del carburante è dotato di vasca di contenimento e tettoia/copertura di protezione dagli agenti atmosferici?				
Breve descrizione: (indicare se il serbatoio è posto all'interno di fabbricati; indirizzo; comune)					
BCAA3_3	Le sostanze pericolose presenti in azienda (carburanti, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari) sono collocati/stoccati in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e posti su superfici impermeabilizzate?				
BCAA3_4	In azienda sono presenti dispersioni di sostanze pericolose?				
BCAA3_5	Le dispersioni di sostanze pericolose interessano direttamente corsi d'acqua naturali o artificiali compresi pozzi, fossi o scoline?				
<b>Azienda che produce acque reflue industriali i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici</b>					
BCAA3_6	Presenza dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità				
BCAA3_7	Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione				
PRESCRIZIONE <b>AZIONE CORRETTIVA</b> (viene prescritta in assenza di dispersioni di sostanze pericolose nell'ambiente e non origina sanzione se eseguita)					
BCAA3_8	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile				
BCAA3_9	Collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate le sostanze pericolose presenti				
PRESCRIZIONE <b>IMPEGNO DI RIPRISTINO</b> (viene prescritto in presenza di dispersioni di sostanze pericolose nell'ambiente e origina sanzione per negligenza min 1% ; max 5%)					
BCAA3_10	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile				
BCAA3_11	Collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate le sostanze pericolose presenti				
BCAA3_12	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente				
<b>INTENZIONALITA'</b>					

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO					
TEMA: Acque					
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			ESITO	
ELEMENTI DI VERIFICA			SI	NO	N.A.
BCAA3_13	Scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni				
BCAA3_14	Il produttore dichiara di NON detenere sostanze pericolose ed a seguito di verifiche incrociate la dichiarazione non risulta veritiera ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno.				
BCAA3_15	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli con conseguente comunicazione dell'esito del controllo ad ARGEA.				

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITA'	
	Accertato il rilascio di dichiarazione non veritiera in merito alla detenzione o utilizzo di sostanze pericolose ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli impegni
	Presenza di scarico di sostanze pericolose direttamente sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
PROPOSTA DI AZIONE CORRETTIVA	
	Ripristino delle condizioni di conformità del serbatoio del combustibile in assenza di perdita
	Ripristini del corretto stoccaggio dei contenitori contenenti sostanze pericolose in assenza di perdita
PROPOSTA DI IMPEGNI DI RIPRISTINO	
	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori contenenti sostanze pericolose o del serbatoio del combustibile in presenza di perdita (30 giorni)
	Rimozione o corretto stoccaggio dei rifiuti speciali e pericolosi (30 giorni)
	Rimozione o corretta protezione dagli agenti atmosferici delle carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze pericolose (30 giorni)
	Regolarizzazione delle inadempienze relative all'autorizzazione allo scarico (30 giorni)

VERIFICA RISPETTO:	AZIONE CORRETTIVA	INTERVENTI DI RIPRISTINO
	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO
Data	Firma controllore	
NOTE		

*(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)*

--

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 7 – Check-list BCAA 4 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO			
TEMA: Suolo e stock di carbonio			
BCAA4	Copertura minima del suolo	ESITO	
		SI	NO
	<b>Controllo effettuato</b>		
	<b>Controllo NON effettuato:</b> azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

	ELEMENTI DI VERIFICA	SI	NO	NA
BCAA4_1	<b>Impegno a) Superfici agricole non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali:</b> Presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno			
BCAA4_2	<b>Impegno b) Tutte le superfici (escluse quelle non più utilizzate a fini produttivi):</b> Presenza della copertura minima del suolo nel periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, oppure, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina			
<b>In relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:</b>				
BCAA4_3	- per le superfici a seminativo e i pascoli è assicurata una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile			
BCAA4_4	- per le colture permanenti è assicurata una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio			
BCAA4_5	- in alternativa, sono adottate tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissa o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).			
	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (ha)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (%)			%
	<b>Effetti extraziendali</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
BCAA4_6	Assenza di fenomeni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda			

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMessa PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

	<b>INTENZIONALITA'</b>
--	------------------------

	Estensione delle infrazioni pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale
--	---

Note
------

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 8 – Check-list BCAA 5 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO			
TEMA: Suolo e stock di carbonio			
<b>BCAA5</b>	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	<b>ESITO</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Controllo effettuato		
	Controllo <b>NON</b> effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

	ELEMENTI DI VERIFICA	SI	NO	NA
<b>BCAA5_1</b>	<b>Impegno a) Terreni a seminativo:</b> Esecuzione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite			
<b>BCAA5_2</b>	Assenza di fenomeni erosivi (valutare estensione e gravità)			
<b>BCAA5_3</b>	<b>Impegno b) Tutte le superfici agricole:</b> Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati			
<b>BCAA5_4</b>	<b>Impegno c) Tutte le superfici agricole:</b> Rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura			
<b>BCAA5_5</b>	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (ha)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (%)			%
	<b>Effetti extraziendali</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
<b>BCAA5_6</b>	Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati			
	Estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 pari o superiore a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale			

**SI:** Impegno rispettato (Conforme) **NO:** Impegno non rispettato (Infrazione) **NA:** Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

	INTENZIONALITA'
	Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

	Estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale
--	---

Note
------

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 9 – Check-list BCAA 6 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO			
TEMA: Suolo e stock di carbonio			
<b>BCAA6</b>	<b>Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>	<b>ESITO</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Controllo effettuato</b>		
	<b>Controllo NON effettuato:</b> azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

	ELEMENTI DI VERIFICA	SI	NO	NA
<b>BCAA6_1</b>	<b>Terreni a seminativo:</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (altre superfici)			
<b>BCAA6_2</b>	<b>Terreni a seminativo:</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (superfici SIC/ZPS)			
<b>BCAA6_3</b>	<b>Effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica</b>			
	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)			<b>ha</b>
	Superficie oggetto di infrazione (ha)			<b>ha</b>
	Superficie oggetto di infrazione (%)			<b>%</b>
	<b>Effetti extraziendali</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
<b>BCAA6_6</b>	Assenza di fenomeni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda			

**SI:** Impegno rispettato (Conforme) **NO:** Impegno non rispettato (Infrazione) **NA:** Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

	INTENZIONALITA'
	Estensione complessiva delle infrazioni pari o superiore a 8 ha di superficie

Note
------

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

**ARGEA SARDEGNA**

**CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013**

**Allegato 10 – Check-list CGO 2 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)**

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO					
TEMA: Biodiversità					
CGO 2	Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale – ZPS)	ESITO			
VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI RISPETTO A PARTICELLE RICADENTI IN ZPS					
CGO2_1	Assenza di segni di bruciatura delle stoppie o paglia su terreni a seminativo	SI	NO	N.A.	
CGO2_2	Rispetto del divieto di conversione dei prati permanenti (compresi i pascoli permanenti) ad altri usi	SI	NO	N.A.	
<i>Superfici agricole non utilizzate a fini produttivi o ritirate volontariamente dalla produzione</i>					
CGO2_3	Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale	SI	NO	N.A.	
CGO2_4	Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale	SI	NO	N.A.	
CGO2_5	Verifica divieto di attuazione di sfalcio/trinciatura nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio.	SI	NO	N.A.	
<i>Qualsiasi superficie agricola aziendale ricadente in ZPS</i>					
CGO2_6	Mantenimento dei terrazzamenti esistenti	SI	NO	N.A.	
CGO2_7	Rispetto del divieto di effettuazione di interventi di livellamento (fatto salvo se autorizzati o riferiti ad operazioni ordinarie di gestione agronomiche dei seminativi, risaie e altre colture agrarie o forestali)	SI	NO	N.A.	
CGO2_8	Rispetto dei vincoli specifici inerenti le attività agricole definiti dagli Enti Gestori del sito	SI	NO	N.A.	
CGO2_9	Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente Gestore del sito	SI	NO	N.A.	
CGO2_10	Mantenimento dell'habitat di specie animali protette	SI	NO	N.A.	
<b>PER TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLE ZPS</b>					
CGO2_11	Mantenimento di alberi isolati, alberi in filari o siepi non tutelati dalla BCAA 7 (si controllano gli elementi lineari minori di 25 m. e le siepi di larghezza maggiore a 20 metri, fatto salvo i casi di deroga per motivazioni di ordine fitosanitario, per interventi di ordinaria manutenzione sulle formazioni arboree e arbustive e in caso di eliminazioni delle formazioni arboree/arbustive invadenti, pollonanti e non autoctone)	SI	NO	N.A.	
CGO2_12	Presenza dell'autorizzazione in caso di eliminazione degli alberi isolati, alberi in filare o siepi		SI	NO	

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

Compilare solo in caso si riscontri infrazione agli impegni da 1 a 7)

(A) Superficie aziendale in ZPS - Ha \_\_\_\_\_

(B) Di cui in infrazione - Ha \_\_\_% di infrazione B/A \_\_\_

<b>VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA</b>		
<b>Portata</b>	<b>Gravità</b>	<b>Durata</b>
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

<b>INTENZIONALITA'</b>	
	riscontro di infrazione agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 7 degli elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS
	distruzione di habitat di speci animali protette ricadenti in ZPS

<b>NOTE</b>

<b>DATA</b>	<b>LUOGO</b>	<b>INCARICATO DEL CONTROLLO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 11 – Check-list CGO 3 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO							
TEMA: Biodiversità							
<b>CGO3</b>	<b>Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna Selvatica (Siti di Importanza Comunitari – SIC)</b>						
<b>Verifica del rispetto degli impegni relativamente alle particelle ricadenti in SIC</b>					<b>ESITO</b>		
CGO3_1	Assenza di segni di bruciatura delle stoppie o paglia su terreni a seminativio				SI	NO	N.A.
CGO3_2	Rispetto del divieto di conversione dei prati permanenti (compresi i pascoli permanenti) ad altri usi				SI	NO	N.A.
<i>Superfici agricole non utilizzate a fini produttivi o ritirate volontariamente dalla produzione</i>							
CGO3_3	Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale				SI	NO	N.A.
CGO3_4	Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale				SI	NO	N.A.
CGO3_5	Verifica divieto di attuazione di sfalcio/trinciatura nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio.				SI	NO	N.A.
<i>Qualsiasi superficie agricola aziendale ricadente in SIC</i>							
CGO3_6	Mantenimento dei terrazzamenti esistenti				SI	NO	N.A.
CGO3_7	Rispetto del divieto di effettuazione di interventi di livellamento (fatto salvo se autorizzati o riferiti ad operazioni ordinarie di gestione agronomiche dei seminativi, risaie e altre colture agrarie o forestali)				SI	NO	N.A.
CGO3_8	Rispetto dei vincoli specifici inerenti le attività agricole definiti dagli Enti Gestori del sito				SI	NO	N.A.
CGO3_9	Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente Gestore del sito				SI	NO	N.A.
CGO3_10	Mantenimento degli habitat comunitari protetti ricadenti in SIC				SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile;  
 Compilare solo in caso si riscontri infrazione agli impegni da 1 a 7)

(A) Superficie aziendale in ZPS - Ha \_\_\_\_\_

(B) ) Di cui in infrazione - Ha \_\_\_\_\_ % di infrazione B/A \_\_\_\_\_

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITA'	
	riscontro di infrazione agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 7 degli elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC
	distruzione di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC

<b>NOTE</b>
-------------

--

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 12 – Check-list BCAA 7 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO			
TEMA : Livello minimo di mantenimento dei paesaggi			
BCAA7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	ESITO	
		SI	NO
	Controllo effettuato		
	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma		

	ELEMENTI DI VERIFICA	SI	NO	NA
BCAA7_1	Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale			
BCAA7_2	Divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari			
BCAA7_3	Divieto di eliminazione dei muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.			
BCAA7_4	Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto			
	Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (ha)			ha
	Superficie oggetto di infrazione (%)			%
	<b>Effetti extraziendali</b>	SI	NO	NA
BCAA6_5	Assenza di fenomeni che generino perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti all'azienda			

**SI:** Impegno rispettato (Conforme) **NO:** Impegno non rispettato (Infrazione) **NA:** Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMessa PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

	INTENZIONALITA'
	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie

Note

DATA	LUOGO	INCARICATO DEL CONTROLLO	BENEFICIARIO

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 13 – Check-list CGO 4 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

SETTORE: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE						
TEMA: Sicurezza alimentare						
<b>CGO 4</b>	<b>Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</b>					
<i>Verifica corretto stoccaggio delle sostanze pericolose (vernici, lubrificanti, carburanti, detersivi, disinfettanti, ecc.) e dei rifiuti speciali pericolosi (oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili, ecc.)</i>					<b>ESITO</b>	
CGO4_1	Presenza di idonei locali o spazi dedicati per lo stoccaggio delle sostanze pericolose o dei rifiuti speciali			SI	NO	N.A.
CGO4_2	Le modalità di stoccaggio, delle sostanze pericolose e dei rifiuti, sono appropriate ad evitare ogni contaminazione con le derrate alimentari, con i mangimi o i foraggi (es. contenitori separati e distanti dai siti di stoccaggio dei prodotti agricoli o mangimi oppure presenza di locali isolati e chiusi rispetto ai locali di stoccaggio delle produzioni agro-zootecniche, ecc.)			SI	NO	N.A.
CGO4_3	Presenza delle registrazioni dei risultati delle analisi effettuate su campioni prelevati da piante o da produzioni vegetali, a fini di indagini aventi rilevanza per la salute umana			SI	NO	N.A.
<i>Azienda che utilizza prodotti fitosanitari verifica degli impegni relativi alla registrazione dei trattamenti</i>					<b>ESITO</b>	
CGO4_4	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari (già controllato nel CGO 10)			SI	NO	N.A.
CGO4_5	Registro dei trattamenti fitosanitari aggiornato e conforme, riportante tutte le informazioni previste (presenza delle registrazioni dei trattamenti effettuati negli ultimi 3 anni, coltura/derrata trattata, avversità interessata, data trattamento, fase fenologica/agronomica)			SI	NO	N.A.
CGO4_6	In caso di prodotti vegetali immessi sul mercato, rispetto dell'intervallo di sicurezza previsto in etichetta dei prodotti fitosanitari			SI	NO	N.A.
<i>Verifica impegni nelle aziende che producono latte</i>					<b>ESITO</b>	
CGO4_7	Presenza e completezza della documentazione di movimentazione del latte			SI	NO	N.A.
CGO4_8	Nel caso di azienda che produce latte fresco: presenza e completezza del "Manuale di rintracciabilità del latte"			SI	NO	N.A.
<i>Verifica impegni per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali - L'impegno è limitato al solo operatore del settore dei mangimi: soggetto responsabile dell'impresa produttrice di mangimi o miscele di mangimi</i>					<b>ESITO</b>	
CGO4_9	Presenza dei documenti e delle registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita dei mangimi o dei componenti dei mangimi			SI	NO	N.A.

**SI:** Impegno rispettato (Conforme) **NO:** Impegno non rispettato (Infrazione) **NA:** Non Applicabile

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

<b>PROPOSTA DI AZIONI CORRETTIVE</b>	
	Regolarizzazione del manuale di rintracciabilità del latte/adesione al protocollo di rintracciabilità del latte ( entro 30 giorni)
<b>PROPOSTA IMPEGNI DI RIPRISTINO</b>	
	Ripristino del corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e/o dei rifiuti speciali ( entro 30 giorni)
	Regolarizzazione delle registrazioni delle movimentazione del latte ( entro 10 giorni)
	Predisposizione del registro dei trattamenti/quaderno di campagna ( entro 10 giorni)
	Regolarizzazione delle registrazioni dei prodotti fitosanitari ( entro 10 giorni)
	Regolarizzazione delle registrazioni relativi ai mangimi e/o dei componenti dei mangimi ( entro 10 giorni)

<b>VERIFICA RISPETTO:</b>	<b>AZIONE CORRETTIVA</b>	<b>INTERVENTI DI RIPRISTINO</b>
	<b>ESITO POSITIVO</b>	<b>ESITO NEGATIVO</b>
<b>Data</b>	<b>Firma controllore</b>	
<b>NOTE</b> <i>(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)</i>		

<b>DATA</b>	<b>LUOGO</b>	<b>INCARICATO DEL CONTROLLO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>

## ARGEA SARDEGNA

### CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013

#### Allegato 14 – Check-list CGO 10 di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

CAMPO SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI					
TEMA: Prodotti fitosanitari					
CGO 10	Regolamento CE 1107/09 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	ESITO			
<i>Verifica degli impegni relativamente all'uso di prodotti fitosanitari</i>					
CGO10_1	Presenza del Registro dei trattamenti o schede delle colture o quaderno di campagna	SI	NO	N.A.	
CGO10_2	Registro dei trattamenti aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (anagrafica azienda, coltura trattata ed estensione in ettari, data trattamento, prodotto utilizzato, quantità, avversità, dati e firma utilizzatore, ecc.), con presenza delle registrazioni riferite al triennio precedente al controllo	SI	NO	N.A.	
Rispetto delle condizioni di utilizzo previste in etichetta					
CGO10_3	Corretto utilizzo di prodotto registrato su coltura/avversità/terreno/derrata alimentare prevista in etichetta (confronto con registro dei trattamenti o documentazione commerciale)	SI	NO	N.A.	
CGO10_4	Rispetto della dose massima prevista	SI	NO	N.A.	
CGO10_5	Rispetto del numero massimo di trattamenti	SI	NO	N.A.	
CGO10_6	Rispetto del tempo di carenza o intervallo di sicurezza	SI	NO	N.A.	
CGO10_7	Presenza dei dispositivi di protezione individuali - DPI - (per il capo, gli occhi, le vie respiratorie, il corpo, le mani e i piedi) in ragione del tipo di prodotto impiegato e in funzione delle prescrizioni riportate in etichetta	SI	NO	N.A.	
CGO10_8	Rispetto del divieto di acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati	SI	NO	N.A.	
CGO10_9	Trattamenti eseguiti dal contoterzista - presenza fatture di servizio, delega e annotazione sul registro dei trattamenti effettuati o presenza della scheda dei trattamenti	SI	NO	N.A.	
CGO10_10	Trattamenti eseguiti da altro soggetto delegato, verifica delega e registro trattamenti (soggetti diversi dal contoterzista)	SI	NO	N.A.	
CGO10_11	Verifica presenza e validità dell'autorizzazione/certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo (patentino)	SI	NO	N.A.	
CGO10_12	Patentino n. _____ Data scadenza _____ rilasciato a: titolare familiare delegato contoterzista				
CGO10_13	Verifica presenza dei documenti di acquisto dei prodotti fitosanitari	SI	NO	N.A.	
CGO10_14	Presenza e conformità di un sito di stoccaggio dei fitofarmaci <sup>1</sup>	SI	NO	N.A.	
CGO10_15	Rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta riguardo la contaminazione delle risorse idriche	SI	NO	N.V.	

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile; NV: Non Verificabile

*1 - Il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari deve essere appositamente segnalato e chiuso a chiave.*

Nei locali (armadi) adibiti alla conservazione dei prodotti fitosanitari, devono essere freschi e asciutti, non devono essere presenti né alimenti o contenitori destinati a prodotti alimentari

I prodotti fitosanitari devono essere conservati nei loro contenitori originali, con etichette originali e leggibili; i contenitori non più integri, utilizzati parzialmente, devono essere chiusi

Ai fini del calcolo, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari (punto 2) per una determinata coltura (es. grano), sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura (sempre grano), rilevata dal registro dei trattamenti, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata (individuazione dei singoli appezzamenti aziendali).

compilare solo in caso si riscontri infrazione)

(A) Superficie investita alla coltura ha \_\_\_\_\_

(B) ) Superficie con infrazione ha \_\_\_\_\_% infrazione (B/A\*100) \_\_\_\_\_

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITA'	
	Utilizzo di prodotti T+, T e Xn in assenza di patentino, contestualmente all'assenza dei DPI e della documentazione di acquisto
	Utilizzo di prodotti T+, T e Xn e contestualmente assenza del registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma
	Nel caso il produttore dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili (esempio: verifica dichiarazione UMA o esame delle fatture), la dichiarazione risulta non veritiera e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
INFRAZIONI DI IMPORTANZA MINORE	
Inadempienza di importanza minore che possono essere sanate con azioni correttive, in caso il sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari sia non conforme. Non previste in caso di presenza di segni di fuoriuscita di prodotti (sversamenti) o di presenza nel sito di alimenti o mangimi	
	Il deposito o l'armadio non garantisce un sufficiente ricambio dell'aria oppure le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali
	Assenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto
	Assenza, sulla parete esterna del deposito, degli apposti cartelli di pericolo
	Assenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza
	Materiale e attrezzature del deposito non sono idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto
PROPOSTA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO	
	Rilascio o rinnovo patentino
	Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) se l'azienda utilizzerà ancora i prodotti fitosanitari
	Smaltire correttamente eventuali scorte di prodotti non più utilizzabili (revocati)
	Realizzare o mettere a norma il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

<b>VERIFICA RISPETTO:</b>	<b>AZIONE CORRETTIVA</b>		<b>INTERVENTI DI RIPRISTINO</b>	
	<b>ESITO POSITIVO</b>		<b>ESITO NEGATIVO</b>	
<b>Data</b>		<b>Firma controllore</b>		
<b>NOTE</b> <i>(riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)</i>				

<b>DATA</b>	<b>LUOGO</b>	<b>INCARICATO DEL CONTROLLO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>

### Allegato 14.1 – CGO 10 controllo registrazioni (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)

**CGO10 – Regolamento (CE) n. 1107/09 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

Controllo degli adempimenti agronomici

Numero totale di registrazioni effettuate - periodo dal 1/1/ al

Numero minimo di registrazioni da sottoporre a controllo

Rilevazioni effettuate 0

N° di registrazioni nel periodo	Registrazioni da controllare
Da 1 a 3 registrazioni	Tutte
Da 4 a 10 registrazioni	4 registrazioni
Più di 10 registrazioni	6 registrazioni

	A	B	C	D	E	F	G								H							
	Data	N° pagina del Registro	N° progressivo	Coltura	Prodotto utilizzato	Superficie sottoposta a trattamento	Provincia e Comune	Foglio catastale	Particelle catastali interessate								Elementi di violazione				Controllo (OK/KO)	
									Coltura	Dose	Carenza	Sicurezza										
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						

Superficie sottoposta a controllo (somma di colonna F)	1
Superficie con violazione nel campione	0
% Superficie con violazione sul campione	0,0%

Superficie aziendale (utilizzo <b>030</b> )	1
% Superficie aziendale controllata	100,0%

**N.B.: in caso di % violazione superiore al 30%, il campione estratto dovrà essere ampliato, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche**

**Superficie con violazione estrapolata sull'azienda**

Valore assoluto   
 Valore%

**ARGEA SARDEGNA****CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' – Reg. (UE) n. 1306/2013****Allegato 15 – Check-list riepilogativa di controllo di Condizionalità (art. 72 del Reg. (UE) n. 809/2014)**

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DOMANDE PRESENTATE			
		DU	MIS 10	MIS 11	MIS 13

Domande presentate	Numero	Criterio estrazione
DU		
PSR- Misura 10		
PSR- Misura 11		
PSR - Misura 13		

Modalità preavviso	
Tipo	
Data	
Numero comunicazione	

<b>Controllo eseguito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
---------------------------	-----------	-----------

Motivi di NON esecuzione del controllo	
Irreperibilità azienda	
Richiedente non presentatosi in sede di controllo	
Richiedente non presentatosi per CAUSE FORZA MAGGIORE	
Controllo impedito a causa del richiedente	

Azienda con terreni o centro aziendale Totalmente fuori regione	
Azienda con terreni o centro aziendale Parzialmente fuori regione	

Persone presenti al controllo	
Identità rappresentante	
Titolarità rappresentante	
Tipo documento d'identità	
Numero documento d'identità	

<b>Persone presenti al controllo</b>	
Conferimento d'incarico	

	CGO1	BCAA1	BCAA2	BCAA3	CGO2	CGO3	CGO4	CGO10	BCAA4*	BCAA5*	BCAA6*	BCAA7*
<b>Applicabilità</b>												
<b>Infrazione accertata</b>												
<b>Prescrizione azione correttiva</b>												
<b>Prescrizione impegno di ripristino</b>												

*\*Da controllare solo nelle aziende selezionate fuori dalla zona campione*

#### Note

--

DATA	LUOGO	INCARICATO	DEL	BENEFICIARIO

**Allegato 16 – Check-list CGO 4 e 9 Sicurezza alimentare e TSE**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 17 – Check-list CGO 5 Sostanze vietate**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 18 – Check-list CGO 6 IR suini**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 19 – Check-list CGO 7 IR bovini**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 20 – Check-list CGO 8 IR ovicaprini**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 21 – Check-list Benessere CGO 11, CGO 12, CGO 13**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 22 – Circolare AGEA n. 65343 del 7 agosto 2018**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 23 – Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018 e Allegato**

*(vedi file allegato)*

**Allegato 24 – Allegato al Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018**

*(vedi file allegato)*